

CCCLXX.

TORNATA DI MARTEDÌ 30 MAGGIO 1882

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FARINI.

SOMMARIO. *Il presidente del Consiglio presenta un disegno di legge sullo stato degli impiegati civili e ne chiede l'urgenza. = votazione a scrutinio segreto sui disegni di legge: Riordinamento del servizio postale e commerciale della Sardegna; Acquisto dello stabilimento dei Granili in Napoli e retrocessione al Governo dell'opificio di Pietrarsa. = Il deputato Pirisi-Siotta svolge una proposta di legge firmata anche da altri deputati per l'istituzione di un ufficio di pretura in Terranova Pausania (provincia di Sassari) — Il ministro di grazia e giustizia non si oppone che sia presa in considerazione. = Il deputato Dari svolge una proposta di legge per distaccare il comune di Monteleone d'Orvieto dal mandamento di Ficulle ed attaccarlo alla Città della Pieve — Il ministro di grazia e giustizia non si oppone che sia presa in considerazione. = Seguito della discussione del disegno di legge per modificare le leggi di registro e bollo e la tariffa giudiziaria — Parlano il ministro di grazia e giustizia ed i deputati Chimirri, Varè, Palomba C, Ercole, Branca, il ministro delle finanze, i deputati Picardi, Celesia, Della Rocca, Indelli, Nocito, Vollarò, il relatore deputato Righi, i deputati Falconi, Melchiorre e Romeo — Si approvano gli 11 articoli del disegno di legge ed un ordine del giorno proposto dalla Commissione. = Il deputato Crispi svolge una sua interrogazione al presidente del Consiglio, ministro dell'interno, sui particolari di un conflitto avvenuto nei dintorni di Palermo fra una banda di malviventi e la pubblica forza — Risposta del presidente del Consiglio. = È data lettura di una domanda d'interrogazione del deputato Plebano al ministro delle finanze sulla applicazione del dazio di consumo alle società cooperative — Il ministro delle finanze si riserva di rispondere. = Il presidente proclama l'esito delle votazioni fatte in principio di seduta. = Sull'ordine del giorno parla il deputato Di San Donato — Risposta del presidente del Consiglio.*

La seduta comincia alle ore 1 20 pomeridiane.

Il segretario Ferrini dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato; quindi legge il seguente sunto di

PETIZIONI.

2885. Bernero Giuseppe, d'Oneglia, luogotenente in ritiro, dopo avere infruttuosamente ricorso al Governo, si rivolge alla Camera per conseguire quell'assegno, che a termini di legge gli spetta per i servizi prestati durante il lungo periodo di 38 anni.

2886. Otto cittadini di Catania, già impiegati alle cessate direzioni provinciali dei dazi indiretti e dei rami riuniti, fanno nuove istanze perchè, nella nuova legge sulle pensioni, sia tenuto conto dei servizi da essi prestati in quelle amministrazioni e ritenuti computabili per la liquidazione della pensione.

2887. La Giunta municipale di Brindisi ricorre alla Camera perchè, in vista del grave danno cagio-

nato dalla grandine caduta il 10 corrente in quel territorio, quei contribuenti sieno esonerati dalla imposta prediale per un biennio e venga accordato un sussidio ai piccoli proprietari danneggiati.

CONGEDI.

PRESIDENTE. Chiedono congedo, per motivi di famiglia, gli onorevoli: Parenzo di giorni 2; Marzotto di 15; Lanzara di 4.

(Sono conceduti.)

PRESENTAZIONE D'UN DISEGNO DI LEGGE.

PRESIDENTE. Ha facoltà l'onorevole presidente del Consiglio di presentare un disegno di legge.

DEPRETIS, presidente del Consiglio. Mi onoro di presentare alla Camera un disegno di legge sullo stato degli impiegati civili. Questo disegno di legge fu già lungamente esaminato dalla Camera in una

Sessione precedente ed è stato argomento di una lunghissima e minuziosa discussione. Alcuni degli onorevoli componenti la Commissione alla quale fu la prima volta affidato lo studio di questo disegno di legge fanno ancora parte di questa Camera. E siccome questo disegno di legge è da gran tempo atteso, ed è di evidente utilità, sotto moltissimi rapporti, e specialmente per le disposizioni che riguardano i bass'ufficiali dell'esercito, così io pregherei la Camera, non solo di dichiararlo d'urgenza, ma di volere confermare nel loro ufficio i componenti la Commissione, che tuttora fanno parte di questa Assemblea; pregando inoltre l'onorevole nostro presidente di voler completare la Commissione con la nomina di altri tre deputati.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole presidente del Consiglio, ministro dell'interno, della presentazione di questo disegno di legge sullo stato degli impiegati civili, che sarà stampato e distribuito agli onorevoli deputati.

L'onorevole presidente del Consiglio prega la Camera di voler dichiarare d'urgenza l'esame di questo disegno di legge. Se non vi sono obiezioni l'urgenza s'intenderà ammessa.

(È accordata.)

Il presidente del Consiglio prega inoltre la Camera di volere incaricare dell'esame di questo disegno di legge quelli fra i componenti la Commissione che esaminò questo disegno di legge in una precedente Legislatura, e che fanno tuttora parte della Camera. Questi deputati presenti sono sei, e il presidente del Consiglio proporrebbe d'incaricare il presidente della Camera di completare la detta Commissione.

Voci da tutte le parti. Sì! sì!

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta dell'onorevole presidente del Consiglio.

(È approvata.)

In altra seduta io completerò la Commissione, secondo il mandato avuto dalla Camera.

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO DI DUE DISEGNI DI LEGGE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge: Rordinamento del servizio postale e commerciale della Sardegna; Acquisto dello stabilimento dei Granili in Napoli, e retrocessione al Governo dell'opificio di Pietrarsa.

Si procede alla chiama.

FERRINI, segretario fa la chiama.

PRESIDENTE. Si lasceranno le urne aperte.

SVOLGIMENTO DI DUE PROPOSTE DI LEGGE DEI DEPUTATI PIRISI-SIOTTO E DARI.

PRESIDENTE. Essendo presente l'onorevole ministro guardasigilli, gli domando se egli acconsenta che si svolga ora una proposta di legge, che fu già letta alla Camera, presentata dagli onorevoli Ferracciù, Pirisi-Siotto ed altri, per istituire nel comune di Terranova Pausania un ufficio di pretura, costituito di un pretore e di un cancelliere.

ZANARDELLI, ministro di grazia e giustizia. Acconsento.

PRESIDENTE. Allora, non essendovi obiezioni, do facoltà all'onorevole Pirisi-Siotto di svolgere la sua proposta di legge.

PIRISI-SIOTTO. In due minuti e con pochissime parole soddisferò al compito che mi sono assunto di svolgere il disegno di legge presentato da me e da altri onorevoli deputati della Sardegna, già stato letto alla Camera e diretto ad ottenere la istituzione di un ufficio di pretura nel comune di Terranova Pausania, in provincia di Sassari, circondario di Tempio; e spero vi persuaderete come non vi sia località che più giustamente reclami e meriti la presenza dell'autorità giudiziaria di primo grado.

Terranova Pausania che fu la città di *Olbia*, degli antichi romani, siede nell'estremo lido sardo di fronte alla spiaggia della provincia romana; e da che Roma diventò la capitale del regno d'Italia, l'importanza di quel comune crebbe notevolmente e dovrà tra poco essere grandissima. Capo-linea di ferrovia e fra poco eziandio di navigazione giornaliera tra l'isola ed il continente, il comune di Terranova sarà necessariamente il punto dal quale, come da centro s'irradierà, sia verso le provincie del continente, sia verso l'interno della Sardegna un considerevole movimento d'affari, di merci e di passeggeri. È il punto sul quale dovrà necessariamente confluire gran parte di quella attività, che Parlamento e Governo si studiano di far sorgere nella vita economica, industriale e commerciale della Sardegna, per mezzo delle relazioni di ogni maniera tra la Sardegna e il continente.

Voi sapete meglio di me in quante e quanto gravi contingenze sia necessario, urgentemente necessario l'ufficio del pretore in un paese commerciale marittimo. Basta ricordare i casi dolorosi ma possibili di naufragi e di avarie, quelli più frequenti e importantissimi di sequestro di merci in transito, e infine tutti gli altri casi di urgenza, nei quali la speditezza del provvedimento è spesso la sola salvaguardia dei diritti dei cittadini: sicchè a me pare

che nessuno vorrà mettere in dubbio la necessità della istituzione di una pretura nel comune di Terranova.

Importa ora che la Camera sappia in quali condizioni si trova questo paese, il quale sente così vivo il bisogno di codesto ufficio, per quel che riguarda l'amministrazione della giustizia. Terranova trovasi ora aggregato alla pretura dell'isola di Maddalena, e per accedervi deve percorrere più di 40 chilometri di pessima strada, e fare poscia, con spese e pericoli, una traversata di alcune leghe per mare: onde avviene, o che l'ufficio della giustizia non di rado sia usurpato ed esercitato dalla forza brutale con atti di vendetta e di rappresaglie, o che i diritti della povera gente siano lasciati in balia del ricco e del potente, che li soverchia e conculca impunemente.

I corpi amministrativi e l'autorità governativa della provincia, non che quella giudiziaria della Sardegna, non mancarono da alcuni anni, segnatamente da che il comune di Terranova acquistò l'attuale importanza, di rappresentare la necessità che a cotesto bisogno dei terranovesi sia data soddisfazione; e lo stesso giornalismo sardo ne fece sovente oggetto di vivaci ed eccessive censure contro il Governo e i deputati dell'isola.

Dopo questi cenni non aggiungerò altro sopra quest'argomento.

Dirò solo per qual motivo la formula del progetto sia così com'è parca e misurata, e riservi al Governo di assegnare alla nuova pretura la conveniente circoscrizione. Noi non domandiamo una nuova pretura, ossia una pretura di più, perchè sappiamo che all'illustre Magliani spiace ogni nuova spesa, per piccola che essa sia; non suggeriamo nemmeno che si faccia una economia corrispondente in altra località vicina, perchè ciò facendo, noi crederemmo di mancare alle nostre convinzioni. Noi, ad esempio, non crediamo che, come altri pensa, si possa sopprimere senza grave danno la pretura di Aggius, perchè se è vero che colà mancano i conforti della vita, è pure verissimo che la presenza del magistrato in quella popolazione scissa in partiti e dilaniata da antiche inimicizie di sangue, è immensamente utile; è, direi quasi, condizione necessaria di vita sopportabile. A tutto questo adunque provveda il Governo nella sua prudenza e responsabilità: a noi basta che il comune di Terranova abbia una pretura; e per ora che la nostra proposta, assenziente il Governo, sia presa in considerazione dalla Camera.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro guardasigilli ha facoltà di parlare.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io accetto la presa in considerazione di questa proposta di legge.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la presa in considerazione della proposta di legge testè svolta dall'onorevole Pirisi-Siotto.

(La Camera delibera di prenderla in considerazione.)

Questo disegno di legge sarà trasmesso agli uffici.

Domando all'onorevole guardasigilli se può anche oggi udire lo svolgimento d'una proposta di legge dell'onorevole Dari, già letta alla Camera, per la separazione del comune di Monteleone d'Orvieto dal mandamento di Ficulle, e per la sua aggregazione a quello di Città della Pieve nello stesso circondario.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Sono a disposizione della Camera.

PRESIDENTE. La Camera consentendolo, do facoltà di parlare all'onorevole Dari per lo svolgimento della sua proposta di legge.

DARI. È un'antica aspirazione del comune di Monteleone d'Orvieto, anzi una evidente necessità, quella del distacco dal mandamento di Ficulle per essere aggregato all'altro più prossimo di Città della Pieve. Il Consiglio provinciale accolse fin dall'anno scorso con voto quasi unanime questa domanda, la quale fu anche appoggiata dalla prefettura e dal procuratore del Re e quindi bene accolta dal Governo, che si riservò di provvedere allorquando si procederà ad una riforma generale delle circoscrizioni giudiziarie e amministrative del regno.

Ad agevolare il compito del Governo, ed incoraggiato da altri consimili precedenti che in questo scorcio di Sessione furono dalla Camera ammessi, ho creduto mio dovere, nell'interesse delle popolazioni che a me si rivolsero, di presentare ai vostri suffragi questo disegno di legge di mia iniziativa, avvalorato e reso necessario dalle seguenti considerazioni.

Monteleone d'Orvieto, il cui territorio è a contatto con quello di Città della Pieve, dista da questa soltanto 7 chilometri, mentre da Ficulle è distante chilometri 16, come risulta dalle tavole poliometriche pubblicate dal genio civile della provincia umbra nel 1864. Questa enorme differenza nella distanza fa sì che oltre il doppio vengano aumentati i disagi e le spese di accesso e recesso, nonchè quelle per atti civili e penali e per l'adempimento di cariche non retribuite. In una parola, per accedere a Ficulle bisogna perdere una intera giornata con le conseguenti spese ed incomodi, mentre per andare a Città della Pieve non è questione che di poche ore, e di nessuna o pochissima spesa.

Monteleone accede tanto a Ficulle che a Città della Pieve per la stessa strada provinciale Cassia; ma le condizioni di questa sono ben diverse in rap-

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 MAGGIO 1882

porto alle due località. Da Monteleone, situato a 510 metri d'altezza sopra il livello del mare, si percorre una strada che discende fino a 238 metri, per risalire poi a 461 metri, per arrivare a Ficulle; mentre per andare a Città della Pieve, la quale si trova allo stesso livello e nella stessa catena di colline, a lentissimo pendio, si percorre sempre una strada leggermente ondulata e niente faticosa; tanto è vero che se ad un pedone per andare a Ficulle abbisognano tre ore di cammino, e ad un cavallo con veicolo due ore e un quarto, per andare a Città della Pieve a un pedone basta un'ora, ad un cavallo con veicolo 40 minuti.

Nè si dica che prendendo le strade secondarie questa distanza fra Monteleone e Ficulle sarebbe diminuita, inquantochè queste strade secondarie, oltre ad essere inaccessibili ai veicoli, sono anche pericolosissime e disastrose; di più per quanto questa distanza possa rendersi minore, sarebbe sempre tanto grande da non potersi mai paragonare alla brevissima che passa fra Monteleone e Città della Pieve. È anche da osservarsi che nella stagione invernale e in tempo di pioggia queste strade secondarie si rendono assolutamente impraticabili tanto alle cavalcature, quanto ai pedoni. Nè si opponga che se agli abitanti del paese di Monteleone può convenire l'annessione al mandamento di Città della Pieve, non è altrettanto per gli abitanti della campagna che si estende verso Ficulle. A questa possibile obbiezione ha già risposto categoricamente il Consiglio municipale di Monteleone, col l'approvare alla unanimità la domanda di annessione.

Ma in verità l'obbiezione non ha alcun valore per se medesima. Infatti l'unico villaggio che potrebbe essere indifferente all'attuale stato di cose, è il villaggio di Santa Maria di circa 200 abitanti che dista sempre 12 chilometri da Ficulle.

E se si deve tener conto anche della popolazione sparsa nelle campagne, starà sempre in favore della gran maggioranza di Monteleone il fatto che le case più lontane del comune di Monteleone distano da Ficulle 22 chilometri, e quelle più lontane da Città della Pieve 12 chilometri circa. Viceversa poi le più vicine alla Pieve distano 3 chilometri, e le più vicine a Ficulle dieci chilometri almeno.

A Città della Pieve ha sede un vasto consorzio idraulico, di cui Monteleone costituisce una parte molto rilevante. Oltre di ciò le molte fiere di merci e bestiami che vi si tengono annualmente, i mercati settimanali accreditati e frequentatissimi, i numerosi negozi che ivi esistono, capaci a soddisfare a tutti i bisogni della vita, delle industrie e dei commerci, gli interessi particolari fra le due popolazioni, nati per

la vicinanza e sviluppati sempre più col movimento progressivo del commercio per il benefico influsso della libertà, fanno sì che tutti muovano continuamente per Città della Pieve. Invece nessun interesse esiste tra Ficulle e Monteleone, nessuna ragione di commercio e d'industria, nessun vincolo e nessuna attrattiva. I monteleonesi vanno a Ficulle soltanto quando la legge e le esigenze della giustizia civile e penale lo richiedono.

Allorchè nel 1868 per ragioni economiche fu soppressa la stazione dei reali carabinieri a Monteleone, questo comune fu posto sotto la dipendenza dei carabinieri di Città della Pieve, la cui vicinanza ha sempre salutarmente influito sulla pubblica sicurezza. Però dopo le recenti disposizioni in forza delle quali la stessa brigata non può corrispondere con due diversi pretori, Monteleone dovette nel 1880 ritornare sotto la stazione dei carabinieri di Ficulle. Ma che avvenne? ne avvenne che, appunto per la lontananza dei carabinieri, le condizioni della pubblica sicurezza, che in precedenza erano buonissime, in breve tratto di tempo diventarono pessime, tanto che lo stesso Comitato dell'arma dei carabinieri dovette fare eccezione alla regola, e far ritornare ultimamente Monteleone sotto la dipendenza dei carabinieri di Città della Pieve.

Questo fatto è abbastanza eloquente per dimostrare quanto grandi siano gl'inconvenienti dell'unione di Monteleone a Ficulle, e quanto maggior vantaggio ne ridonderebbe alla giustizia ed alla pubblica sicurezza, quando venisse accoppiata la vicinanza dei carabinieri a quella della pretura mandamentale.

Nella città della Pieve esistono gli uffici del catasto e del registro, due uffici importantissimi, che i monteleonesi devono ora ricercare a Orvieto, percorrendo 12 chilometri di strada ordinaria, e 23 chilometri di ferrovia. I vantaggi che l'unione di Monteleone alla città della Pieve apporterebbe sarebbero incalcolabili non solo per i monteleonesi, i quali con maggiore risparmio di tempo e di spese potrebbero compiere e garantire i loro affari, ma anche per il Governo il quale, mentre provvederebbe ad un più proporzionato riparto di lavoro fra gli uffici di Orvieto, che comprende 12 comuni, e quelli di Pieve che ne comprende 3 solamente, vedrebbe anche aumentati gl'interessi dell'erario, colla registrazione di atti, colla esecuzione di volture, che oggi rimangono trascurate per non incontrare gravi spese di viaggio.

Nella città di Pieve, che conta circa 3000 abitanti, abbondano gli avvocati, mentre a Ficulle piccolo paese di 600 abitanti circa, difettano quasi totalmente; cosicchè chi deve trattare una causa di

qualche importanza davanti a quella pretura, è costretto a spendere una somma non indifferente per procurarsi altrove il patrocinio dei suoi interessi, ovvero abbandonarlo a persone mal pratiche di affari legali e di cose di giustizia.

Ora, senza entrare a discutere se non convenga meglio al Governo di abolire mandamenti di simil genere, io faccio notare che ad onta del distacco di Monteleone da Ficulle, questo mandamento rimane sempre in proporzioni tali di popolazione da essere superiore ad altri 7 mandamenti, che sono nella stessa provincia umbra. Difatti rimarrebbero così formate le proporzioni: Ficulle senza Monteleone con una popolazione complessiva di 8523, mentre Spello con 7794, Nocera Umbra con 7467, Bevagna con 7976... (*Conversazioni*.)

PRESIDENTE. Facciano silenzio. Li prego.

DARI... Trevi con 7696, Cascia con 6754, Montefalco con 6890, Magliano in Sabina con 6599.

Oltre quelle che ho esposto vi ha una ragione politico-storica la quale io credo che avrà un peso nella bilancia innanzi al Governo e al Parlamento italiano.

Il comune di Monteleone prima della dominazione francese era feudo del comune di Orvieto: Nella divisione territoriale del dipartimento del Trasimeno, costituito dal Governo di Francia, Monteleone, quantunque Ficulle fosse stato dichiarato cantone, fu compreso, come era naturale, nel cantone di Città della Pieve. (*Conversazioni animate al banco della Commissione*)

PRESIDENTE. Ma onorevoli colleghi, li prego di far silenzio.

DARI. Pur troppo avvenuta la restaurazione il Governo pontificio volle che Monteleone ritornasse a Ficulle, e la ragione fu questa: Monteleone il quale per avere appartenuto fino dalla sua origine al comune di Orvieto, era considerato come parte integrante del suo territorio, che alcuni vollero compreso nel così detto patrimonio di San Pietro, dovette subire la sorte degli altri comuni che andarono a formare la provincia di Viterbo.

E così fu operato il suo nuovo distacco da Città della Pieve, e rimesso a Ficulle. Ora però che il patrimonio di San Pietro non esiste più, e che, mercè l'unità d'Italia, Ficulle e Città della Pieve appartengono allo stesso circondario, ed allo stesso collegio elettorale, non vi è più alcun ostacolo al ritorno di Monteleone al suo centro naturale, e niente consiglia certamente a mantener viva nei monteleonesi la ragione politica di un passato, il quale anzi, se si potesse, bisognerebbe perfino dalla memoria cancellare.

Per queste ragioni io prego l'onorevole guarda-

sigilli di far buon viso a questa mia proposta; e voi, onorevoli colleghi, spero che dopo averla presa in considerazione, vorrete anche dichiararla d'urgenza, perchè sia quanto prima sottoposta alle vostre deliberazioni.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Accetto la presa in considerazione di questa proposta di legge.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la presa in considerazione della proposta di legge testè svolta dall'onorevole Dari.

(È approvata.)

Questo disegno di legge sarà inviato agli uffizi.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER MODIFICAZIONI DELLA LEGGE DI REGISTRO E BOLLO E DELLA TARIFFA GIUDIZIARIA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei bilanci definitivi pel 1882 dei Ministeri della guerra, della marineria, di grazia e giustizia, dei lavori pubblici, delle finanze (spesa), e dell'interno. Ma parrebbe a me opportuno, se la Camera consente nella mia opinione, che prima di incominciare la discussione dei bilanci, si ultimasse il disegno di legge, la cui discussione fu incominciata ieri, per non lasciare questa legge per troppi giorni sospesa, ed anche per dar tempo all'altro ramo del Parlamento di poterla discutere.

Voci. Sì! sì!

PRESIDENTE. Allora passeremo al numero successivo dell'ordine del giorno: seguito della discussione del disegno di legge per modificazioni delle leggi di registro e bollo e della tariffa giudiziaria.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro ha facoltà di parlare.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Prima che si chiuda la discussione generale mi sia permesso di dire alla Camera poche parole; poche parole soltanto, perchè gli onorevoli Indelli e Righi, con quella convinzione che deriva dall'esser essi stati tra i primi propugnatori di questa riforma, sono stati così eccellenti difensori di questo disegno di legge, che a me resta ben poco a dire, cosicchè mi limiterò a dare, più che altro, semplici e brevi spiegazioni.

E ciò tanto più perchè al disegno di legge non si fa veramente opposizione da alcuna parte della Camera, ed anzi esso ebbe concorde, più che l'approvazione, il plauso di tutti gli oratori che hanno parlato nella presente discussione; poichè anche gli

onorevoli Della Rocca, Palomba e Farina se ne dichiararono fautori, e soltanto espressero dei desiderii ai quali principalmente le mie spiegazioni si riferiranno.

Io riconosco la legittimità di questi desiderii, la giustizia d'alcune obiezioni, il fondamento di qualche difficoltà. Ma, come diceva ieri l'onorevole Indelli, l'ottimo è nemico del bene, e chi troppo vuole incedere sul florido sentiero dei desiderii per lo più si smarrisce in un labirinto senza uscita. Chiunque è un po' pratico di queste materie sa che innumerevoli sono le difficoltà da superare per venire ad una radicale riforma qual'è la presente.

L'onorevole Righi è stato troppo benevolo verso di me, dicendo che non si potevano meglio superare tali difficoltà e meglio tradurre in atto la riforma di quello che siasi fatto in questo schema di legge. Ma certamente quando pensiamo quanti altri progetti furono fatti, quante maggiori obiezioni incontrarono, dobbiamo concludere che sarebbe improvvido, per un ideale forse impossibile a raggiungersi, rinunciare a quei benefici grandissimi che tutti riconoscono essere congiunti a questa riforma, la quale, per la sua natura non può a meno di spostare certi interessi, e lasciare insoddisfatti taluni desiderii.

Quello che mi preme però di notare anzitutto, si è che la riforma presente è nel modo più vivo, più incalzante desiderata dalla pubblica opinione. Ciò io credo che sia nel sentimento di tutti voi, poichè questo responso della pubblica opinione si è reso manifesto con segni troppo luminosi e ripetuti per poter essere ignorato da chicchessia. Io però voglio aggiungere una circostanza che può non essere universalmente nota, ma che mi pare essa pure assai importante. Avendo io dovuto esaminare, per debito d'ufficio, le duecento Relazioni statistiche lette in principio dell'anno dai procuratori del Re, riscontrai che in generale questi funzionarii, competentissimi nell'argomento poichè spetta ad essi il sindacato sulle cancellerie, da Napoli a Trapani, da Asti a Spoleto, espressero tutti vivissimo il desiderio che il presente disegno di legge venisse dal Parlamento approvato.

Quali furono adunque i desiderii ai quali ho accennato, le obiezioni che sono state poste innanzi?

Taluno manifestò il timore che colle nuove disposizioni i contribuenti possano venire aggravati e che la finanza abbia da guadagnare; anzi ricordo che ieri l'onorevole Della Rocca diceva che se l'onorevole mio collega, il ministro delle finanze, ha aderito al progetto di legge, è segno che le finanze ci guadagneranno...

DELLA ROCCA. Almeno non ci perderanno.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA... o per lo meno

non ci perderanno; ma ieri disse proprio di supporre che le finanze abbiano a guadagnarvi.

A tale osservazione io potrei opporre l'opinione manifestata da altri non pochi, e da taluno anche nella discussione di ieri, opinione secondo la quale la finanza verrebbe, per contro, a subire un gravissimo detrimento.

Ora io non credo fondata nè l'una nè l'altra di queste affermazioni. Dire con precisione se la finanza guadagni o perda con questo disegno di legge, non è facile, nè forse possibile.

Ma certo si è che coi calcoli più minuti e più accurati ch'era possibile istituire si è cercato di far in modo che lo Stato in un modo più semplice venga a percepire lo stesso. Non è nè un aumento, nè una diminuzione che in questa occasione ci proponiamo, ma una trasformazione, una unificazione di tasse, semplificazione ed unificazione tutta a vantaggio dei contribuenti che vengono liberati da lungaggini, da noie, da molestie infinite, dacchè ben ricordò ieri l'onorevole Indelli che il tempo è moneta.

Tanto io quanto l'onorevole mio collega ed amico il ministro delle finanze non ci siamo certo proposti uno scopo fiscale, come invece era stato fatto in altri precedenti progetti sulla materia, secondo che parmi sia stato avvertito nella Relazione dell'onorevole Righi.

E tornando alla osservazione dell'onorevole Della Rocca, secondo la quale l'onorevole ministro delle finanze non avrebbe aderito al progetto ove non vi avesse scorto un utile per il bilancio dello Stato, io risponderò che quanto l'onorevole mio collega delle finanze è fine ed acuto, altrettanto è lontano dall'essere angusto d'idee. Perciò egli vide benissimo la convenienza di dare all'imposta un assetto normale, un carattere di determinatezza che non ha al presente. Tale assetto normale l'avrà colla presente riforma, perchè tutto ciò che rende l'imposta andrà allo Stato e non a privati; allo Stato che avrà così il carico di questo come degli altri pubblici servizi. E nel medesimo tempo, come accennai, la finanza verrà ad avere un introito più determinato e sicuro, perchè al bollo non isfugge nessuno; perchè per esso non occorrono lenti e tardi e faticosi e difficili controlli, ed il sistema rende impossibili le frodi e gli accordi intesi a dissimulare e a diminuire proventi.

Quindi, anche nell'ipotesi che questa imposta rendesse meno, il pubblico erario guadagnerebbe in certezza quello che perderebbe in quantità.

Senonchè, anche riguardo alla quantità, secondo i conti che abbiamo diligentemente fatti, siccome sappiamo dal registro cronologico quanti bolli ven-

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 MAGGIO 1882

gono impiegati, possiamo ritenere che coll'aumento dell'importo della carta bollata, da questo cespite solo si ricaverà con molta approssimazione quanto ora si percepisce dalle molteplici imposte che vengono a cessare. Gli onorevoli miei amici Della Rocca e Palomba dissero di reputare questi calcoli non esatti, perchè incompleti. Essi sostennero che il registro cronologico, su cui è fondato il conto dei bolli da impiegarsi e quindi dei futuri introiti, non tien conto delle procure, dei verbali d'udienza, delle perizie delle sentenze arbitramentali. Intorno a quest'obbiezione ha già benissimo risposto l'onorevole Righi. Tuttavia mi sia permesso di aggiungere qualche circostanza di fatto. Io proprio non posso nè devo ammettere che nel registro cronologico siano dimenticati quelli atti di cui hanno parlato l'onorevole Della Rocca e l'onorevole Palomba, e certamente se questa omissione si avverasse in qualche ufficio, non potrebbe essere che un abuso, una colpa imputabile al cancelliere, che trascurerebbe i propri doveri. Imperocchè dal regolamento del 13 maggio 1880 è stabilito all'articolo 17 che nel preindicatedo registro cronologico si devono iscrivere tutti indistintamente gli atti ricevuti dai cancellieri. E il successivo articolo 21 determina una penalità di lire 10 per l'omissione dell'iscrizione d'un qualsiasi atto nel registro.

Di più, le risoluzioni ministeriali ribadirono nel modo più inconcusso la regola che tutti assolutamente gli atti fatti, ricevuti o depositati nelle cancellerie devono essere iscritti nel registro generale cronologico. Ed aggiungerò ancora che questa mattina stessa, in seguito alle osservazioni fatte ieri, ho assunto esatte informazioni intorno a quello che avviene in fatto nelle cancellerie, e sono stato assicurato che anche gli atti indicati dagli onorevoli Della Rocca e Palomba vengono nel registro cronologico compresi. Forse talun ufficio speciale commetterà qualche dimenticanza o infrazione, ma questi casi speciali non possono produrre sui calcoli esposti che differenze affatto insignificanti. Infatti io riscontrai che le procure sono positivamente annotate nel predetto registro. Ne possono forse sfuggire talune nei procedimenti sommarii innanzi ai tribunali quando i procuratori si costituiscono all'udienza, ma è una eccezione di poco momento. Parimenti non isfuggono i verbali d'udienza, le Relazioni dei periti e nemmeno le sentenze arbitramentali, perchè è registrato il verbale di deposito delle medesime.

L'onorevole Farina vorrebbe che per le cause minori vi fossero diminuzioni, esenzioni di tasse, e l'onorevole Della Rocca ha pure parlato nel medesimo senso.

Ora io devo rispondere a questo riguardo che

non mi pare qui il tempo ed il luogo di mettere innanzi simili proposte.

In tesi generale quelli onorevoli deputati rivolgendosi a me predicano ad un convertito. Io sono decisamente partigiano della massima temperanza delle tasse giudiziarie. Quello scritto del Bentham, che vedo citato nella bellissima Relazione dell'onorevole Righi, sebbene lo abbia letto oltre a trent'anni fa, mi è ancora vivamente impresso nella mente, e stringente è la dimostrazione del grande scrittore.

Io sono il primo a dichiarare che la gravezza delle tasse giudiziarie conduce alla amara rinuncia dei proprii diritti da parte del cittadino, e che lo Stato vien meno con ciò al suo dovere di tutelare i diritti medesimi.

Ed a proposito del danno di questa soverchia gravezza di tasse ricordo come giustamente scrivesse Boileau che i contendenti:

Souvent demeurent gueux de vingt procès gagnés.

Concetto che si vede pure espresso presso di noi da chi, facendo parlare un litigante che mostrava i suoi cenci, gli metteva in bocca queste parole.

*Ho sempre litigato, e sempre vinto;
Or vedi qui come son ben dipinto.*

Perciò quei miei onorevoli amici nulla hanno detto ch'io pure non pensi e non senta.

Ma non si può far tutto in una volta.

Age quod agis. Questa legge, come già dissi, non è diretta ad una diminuzione, ma ad una trasformazione, ad una unificazione di tasse; e quanto a diminuzione, se vuoi anche di essa parlare, ad una diminuzione di molestie, non già ad una diminuzione di spese.

Se io mi fossi proposto l'una cosa e l'altra insieme, avrei resa impossibile, avrei perduta, complicandola, la riforma che a me ed a voi pure sta sì grandemente a cuore.

Alcuno ha pure espresso il dubbio che, in forza di questo disegno di legge, possano venir ad essere più aggravate di ciò che ora non siano le tasse nelle cause minori, quelle cioè che si trattano innanzi ai pretori.

Se non che l'onorevole Righi nella sua elaboratissima relazione è venuto al contrario dimostrando, causa per causa, caso per caso, anche rispetto agli affari di volontaria giurisdizione, come per effetto della nuova legge, le spese nelle cause pretoriali, anzichè crescere in confronto dello stato presente, nel più dei casi diminuiranno.

L'onorevole Della Rocca raffigurò casi diversi e disse che in cause d'una determinata natura, quando;

per esempio, vi fossero delle perizie, si avrebbe un aumento di tasse.

Ora, io posso convenire che vi sia qualche raro caso in cui anche avanti ai pretori si abbia ad incontrare un aumento. Tuttavia rammento all'onorevole Della Rocca che, anche secondo la legge vigente, quando si tratta di perizie si paga non poco.

Col sistema vigente, infatti, per le perizie innanzi alle preture, oltre le tasse di bollo e di registro, si paga un diritto d'originale in proporzione della scritturazione, più un diritto per ogni giuramento e perito. Ed innanzi ai tribunali il diritto di originale è di lire sei per ogni due ore di vacazione.

Colla presente legge tutti questi *diritti* di varia forma scompaiono. Ma io non voglio negare, ripeto, che in determinate ipotesi, in casi speciali ed eccezionali possano verificarsi aumenti.

Certo è però che, nel complesso, i giudizi che colla presente legge otterrebbero un vantaggio sarebbero quelli innanzi ai pretori. Al presente, infatti, essi colle tasse molteplici rendono nell'insieme dodici milioni, e, secondo i calcoli fatti in base ai bolli che vi si impiegano, colla nuova tassa unica di bollo non renderebbero che lire 10,300,000.

Quindi, se vi è aggravio, esso si verifica nelle giurisdizioni superiori, si verifica per le cause che si trattano innanzi ai tribunali ed alle Corti, dove le tasse ora rendono complessivamente undici milioni, e renderebbero per effetto della nuova legge dodici milioni e mezzo.

Perciò, col nuovo sistema si ottiene in parte l'intento giustamente vagheggiato da parecchi dei preopinanti, quello cioè di alleviare le tasse delle cause minori, pure a costo di aggravare le altre.

Ma l'onorevole Della Rocca manifestò il desiderio, se non erro, che nelle preture si adottassero bolli dell'importo di lire 1 50.

Se non che è ovvio osservere che ove ciò si fosse fatto, ogni nostro studio e lavoro diretto ad ottenere col nuovo sistema la medesima somma che si ha dall'attuale sarebbe tornato completamente vano. Infatti, essendo infinitamente maggiore il numero delle cause che si trattano innanzi al pretore, l'aumento, anche grandissimo, dei bolli innanzi alle giurisdizioni superiori, non compenserebbe la maggior perdita che si avrebbe nei giudizi pretoriali.

E invero, mentre le cause trattate innanzi al pretore ci danno, come già dissi, dodici milioni, quelle trattate, per esempio, innanzi alla Cassazione non danno che 275,000 lire. Aumentate finchè volete la tassa sopra un così tenue numero di affari e non verrete ad ottenere un efficace compenso alla perdita derivante dalla proposta dell'onorevole Della Rocca.

Per ragioni analoghe non mi sono indotto ad accettare i sette tipi di carta bollata che vennero suggeriti dall'onorevole Indelli. Se avessimo adottato questi sette tipi, non solo sarebbe stato assai difficile valutare gli introiti che si sarebbero avuti, ma saremmo andati contro quell'intento di semplicità che era per noi essenzialissimo.

Nè basta: chè adottandosi sette tipi, conveniva prescriverli diversi secondo la varia specie degli atti, onde sarebbe rimasto sempre aperto l'adito al dubbio se per un determinato atto fosse da usarsi l'uno o l'altro tipo, perpetuando per tal modo uno dei maggiori inconvenienti della vigente legislazione.

Ma sopra un altro punto principalmente si manifestarono maggiori desiderii da parte degli onorevoli deputati Della Rocca, Farina e Palomba; sul punto, cioè, che si riferisce agli stipendii dei cancellieri e vice-cancellieri. Anche a questo proposito però io devo ripetere: non chiedete che la legge presente sia qualche cosa di diverso da quello che si propone di essere.

Se alla presente riforma, ripeto, riforma di semplificazione, di unificazione, avessi aggiunto l'altra d'aumento degli stipendii, io l'avrei compromessa, ed inoltre l'opera non riuscirebbe coordinata, come pur dev'essere, a quella degli stipendii della magistratura.

Io sono adunque penetrato quant'altri mai della condizione di questi modesti ma benemeriti funzionari delle cancellerie; ma non è con questo disegno di legge che l'onorevole ministro delle finanze ed io ci siamo proposti di recare aumenti ai loro stipendii. Anche a questi aumenti seriamente pensiamo, ma crediamo che il miglior mezzo per giungervi, avvantaggiando tutti, senz'eccezione, i funzionari dell'ordine giudiziario sia quello che era stato ideato anche dall'onorevole Taiani, vo' dire quello di togliere le sedi veramente inutili.

Ma per ciò che concerne gli stipendii, intendiamo che la legge presente sia, anzichè una legge d'aumento, una legge di perequazione.

Nel complesso il personale giudiziario di cancelleria e segreteria percepirà la stessa somma, ma essa sarà più razionalmente distribuita.

Non vi saranno più cancellieri di pretura che percepiscono il doppio, il triplo del pretore, con sovvertimento d'ogni principio non solo di correlatività, di proporzionalità, ma anche di gerarchia.

Non vi saranno cancellieri di tribunale cui tocchi più del presidente, il doppio che ai giudici e così via via.

Non vi saranno d'altra parte alcuni cancellieri che guadagnano troppo e altri dello stesso grado che muoiono d'inedia.

Nel complesso, ripeto, lo Stato a tal titolo pagherà quanto prima pagava, e la somma sarà non solo, come già dissi, meglio distribuita, ma guadagnata in via normale, e non con quei mezzi artificiosi cui fece allusione l'onorevole Righi, pei quali si giunse talvolta fino a scrivere una parola per riga.

Se non che per maggior precisione devo aggiungere che, anche nel complesso, questi impiegati verranno a percepire di più, perchè conseguendo maggiori stipendi normali e fissi, non solo questa stabilità è un grande vantaggio per sè stessa, ma fa conseguire all'impiegato più elevata pensione.

L'onorevole Palomba osservò che secondo la proposta tabella viene dato troppo poco ai funzionari ultimi in grado, ai quali non si assegna che uno stipendio di 1300 lire. Ma ove l'onorevole Palomba rifletta che questi stessi impiegati non hanno al presente che mille lire, dovrà ammettere che su mille lire, 300 d'aumento non sono poca cosa; e in generale questo aumento riesce di reale beneficio a tutti, poichè sono pochissimi gl'impiegati di tale specie i quali ora abbiano incerti non affatto insignificanti.

Quando a ciò rifletta l'onorevole Palomba, io sono certo ch'egli, il quale perorò eloquentemente la causa, giusta del resto, di questi impiegati minori, farà il più fervido propugnatore del presente disegno di legge.

E infatti se l'onorevole Palomba e l'onorevole Farina vedessero quanto i minori funzionari sollecitano l'approvazione di questo disegno di legge, non nuocerebbero certe obiezioni a tale riguardo.

Non diasi adunque a questo progetto di legge un carattere, una impronta che esso non può nè deve avere, poichè i vantaggi di esso sono già abbastanza grandi senza che altri se n'abbiano a cercare. Vantaggi di semplificazione che stanno a cuore sopra ogni altro ai contendenti ed ai loro patrocinatori, poichè non è tanto il pagare, quanto il modo di pagare, che offende, che è uggioso e molesto.

Ora infatti non si fa un passo senza che si dia di cozzo in una tassa. Si paga il bollo, poi la tassa fissa di registro, poi la tassa d'originale, poi la tassa di copia, poi quella di repertorio e quelle di ispezione, di visione e simili; e su tutto gravano poi riscontri infiniti, sicchè i fascicoli viaggiano continuamente alla volta dell'ufficio di registro, il quale deve vedere se questa miriade di tasse sia stata bene computata. Or bene, colla proposta riforma, cessa questo eteroclitico frazionamento: quando si è comprata la carta bollata, tutto è finito.

E colla semplicità abbiamo la celerità, la speditezza, appunto perchè vengono meno i riscontri, ed

è scemato il lavoro colla abolizione della maggior parte dei registri.

Colla semplicità e speditezza del servizio assicurasi in pari tempo il decoro dei funzionari, i quali vengono restituiti alle loro vere funzioni, che sono funzioni giudiziarie, mentre attualmente i rispettivi uffici sono pur troppo convertiti in esattorie fiscali.

Ora infatti le funzioni giudiziarie son quelle appunto che per necessità di cose vengono maggiormente trascurate nelle cancellerie.

A dimostrare che così avvenga realmente non ho che da leggere le parole di uno dei più cospicui procuratori del Re, quello di Napoli, il quale nell'ultima sua Relazione statistica così scriveva: « Mi è parso rimarchevole come in moltissimi di cotesti uffici la qualità di agenzia di riscossione nell'interesse del pubblico erario prevalga di più, e con maggiore evidenza emerga su quella di officine giudiziarie. Il desiderio di presentare in regola gli articoli del campione e lo zelo nello aumento dei diritti originali e di copia, se non m'inganno, esercita in taluni funzionari un'influenza maggiore di qualunque altra branca d'ufficio. »

Un altro grandissimo vantaggio del nuovo disegno di legge è quello di non lasciare fermo il danaro nelle cancellerie; poichè, come già disse l'onorevole Indelli, questo danaro ha troppe volte tentato e sedotto sciugurati padri di famiglia e li ha consegnati al carcere ed alla miseria.

Non sempre vale la preghiera cristiana del *ne nos inducas in tentationem*, se questa preghiera non è efficacemente aiutata da provvide leggi. Ma un padre di famiglia, un uomo pieno di bisogni si vale spesso del danaro che ha sotto mano, nella speranza di poterlo restituire, e poscia, la possibilità di restituire dileguandosi, quest'uomo, questo padre di famiglia, o va sul banco dei delinquenti, o, come avvenne anche poche settimane or sono, per togliersi al disonore, all'ignominia, si toglie da se stesso la vita.

A tutti questi vantaggi aggiungete quello che già accennai della giustizia distributiva, della uguaglianza di trattamento degli stipendi, rispetto ai quali il presente disegno di legge introduce, come vedemmo, una provvida perequazione. Con questa perequazione, non soltanto si evita la strana sproporzione che vedemmo verificarsi sovente fra gli stipendi dei cancellieri e quelli dei magistrati, ma l'altra fra cancellieri e cancellieri del medesimo grado; sproporzione, quest'ultima, che non è nemmeno fondata sul pretesto del maggiore o minore lavoro. Imperocchè vi possono essere funzionari che lavorano moltissimo e guadagnano poco, poichè nel loro ufficio abbonda il lavoro penale e scarsag-

già il civile, e viceversa, funzionari, i quali hanno ben minore lavoro, ma guadagnano assai più, per essere questo lavoro esclusivamente civile; cosicchè gli impiegati sono pagati diversamente, non secondo la quantità, ma soltanto per la diversa qualità del loro lavoro.

Tutto quanto son venuto esponendo costituisce tale un complesso di decisive ragioni, da indurmi a sperare che il disegno di legge che vi ho presentato, come è stato accolto con piena concordia di suffragio dalla pubblica opinione, così possa essere ora senza qualsiasi esitanza approvato dai vostri unanimi voti. (*Benissimo! Bravo! — Vivi segni di approvazione*)

PRESIDENTE. È presente l'onorevole Bizzozero? (*Non è presente.*)

Non essendo presente perde il suo turno.

Non essendovi altri oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

Si passa alla discussione degli articoli.

« Art. 1. Sono abrogate le disposizioni contenute nei titoli II, III, IV, V e VI (n° 10 a 244) della parte prima della tariffa per gli atti giudiziari in materia civile approvata col decreto legislativo del 23 dicembre 1865, n° 2700, e le disposizioni contenute nel capo IV del titolo I (articoli 50 a 76) della tariffa in materia penale approvata col decreto legislativo del 23 dicembre 1865, n° 2701.

« Sono del pari abrogate le disposizioni concernenti gli atti giudiziari contenute nei n° 3, 9, 19, 20, 21, 22 e 24 dell'articolo 19 e nel n° 22 dell'articolo 20 del testo unico delle leggi sulle tasse di bollo approvato col regio decreto del 13 settembre 1874, n° 2077 (serie 2°), nell'articolo 72 del testo unico delle leggi sulle tasse di registro approvato col regio decreto della stessa data, n° 2076 (serie 2°), negli articoli 105, 132, 133, 134 quattro ultimi capoversi, della tariffa annessa al testo medesimo, e nell'articolo 2 della legge 11 gennaio 1880, n° 5430 (serie 2°). »

CHIMIRRI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CHIMIRRI. Vorrei essere chiarito dall'onorevole ministro e dalla Commissione se l'articolo 1, come pare, sopprime i diritti d'originale e di copia in materia penale, e sapere i motivi dell'abbandono di questo cespite di entrata. La ragione di dubitare sorge da ciò che il dotto relatore ha scritto a proposito dell'articolo 4.

Quivi si legge essere nello spirito dell'articolo 1 che tutti quegli atti, che ora sono esenti dalle tasse di bollo, sebbene soggetti al pagamento di altri di-

ritti e tasse stabilite dalle tariffe, dovranno, secondo il progetto che discutiamo, essere eseguiti gratuitamente.

Io non posso consentire assolutamente in questo concetto che renderebbe la riforma vantaggiosa ai malfattori, e dannosa ai litiganti onesti, sui quali si aggravano le conseguenze di quella esenzione, avvegnachè dagli undici milioni d'introiti fatti dai cancellieri, surrogati, giusta l'articolo 3, dalla carta timbrata, non si è detratta la somma riscossa per gli articoli di credito in materia penale.

Or, se devo prestar fede ai calcoli che ho sott'occhio, e che devo ritenere esatti perchè eseguiti da uomini competenti, i diritti di originale e di copia in materia penale, ascendono quasi a due milioni. (*Il ministro guardasigilli fa segni di diniego*)

Vedo dei segni di denegazione.

L'onorevole ministro di grazia e giustizia mi fa cenno di no, ma ripeto, io ho ragione di credere che questi calcoli siano esatti. Ma, siano pure esagerati, quel che mi preme di porre in sodo non è il preciso ammontare di questi diritti, ma l'errore di abbandonarli senza ragione.

Nè il mantenimento di questi diritti avrebbe recato offesa allo scopo ed alla economia del progetto, giacchè non sarebbe stato difficile sottoporli anche essi a trasformazione, computando il costo di ogni atto di processura come fogli, che dovrebbero essere soggetti a tassa di bollo, come praticasi nelle cause civili trattate col beneficio della prenotazione.

Ora è egli equo e prudente abbandonare un cespite di entrata, mentre non sappiamo con quali mezzi sopperire alle giuste petizioni del numeroso personale addetto alle cancellerie ed alle regie procure, il quale reclama o maggiore aumento degli scarsi stipendi, od una più esatta equiparazione degli stipendi alle funzioni ed alle cure che sostengono?

È giusto ed equo abbandonare un cespite di entrata, quando, per difetto di fondi, si rimanda a tempi migliori ogni provvedimento sulla sorte degli scrivani locali, a cui la Commissione concede il magro conforto d'un ordine del giorno vuoto di effetto e pieno di speranze; quando, per angustia di mezzi, non si provvede affatto alla sorte dei custodi e portieri addetti alle Corti ed ai tribunali, la cui misera condizione è degna di pietà?

Non insisto di più, tenendomi pago di avere richiamata l'attenzione del ministro e della Commissione su questo importante argomento.

Certo è che, siano larghi o scarsi i proventi degli atti penali, quando non fossero senza plausibile motivo abbandonati, offrirebbero al Ministero più largo margine per soddisfare ai reclami del perso-

LEGISL. XIV — I^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 MAGGIO 1882

nale inferiore peggio retribuito, equilibrare meglio gli stipendi iscritti all'annessa tariffa e provvedere senza altri indugi alla sorte miserrima degli scrivani, dei custodi e dei portieri.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Varè.

VARÈ. (*Della Commissione*) L'onorevole ministro ha già pronunciata una parola la quale è una grandissima parte della risposta dovuta alle osservazioni dell'onorevole Chimirri. È una illusione il credere che i proventi delle cancellerie penali siano seri; si scrivono nei registri quei crediti, ma in fatti quando si viene al momento di riscuotere, sono per grandissima parte inesigibili.

È un fatto; noi non faremo teorie, ma è un fatto che tutte le persone le quali sono debtrici per quel titolo sono nullatenenti, o, quando non lo fossero prima, in quel momento, quando sono condannati, lasciano la famiglia in tale scompiglio, in tale iattura, che difficilmente si trova un agente fiscale capace di andare a raccogliere ciò che corrisponde a spese delle quali la società offesa, nell'interesse del ristabilimento dell'ordine e della giustizia, fa ben volentieri sacrificio.

Alle spese delle cause civili ogni litigante contribuisce, anche colla sua volontà, per determinarne la misura; nelle cause penali avviene l'opposto: quello che è condannato dovrebbe forse pagare le spese anche di indagini mal fatte o fatte a caso in principio della procedura, quando i sospetti cadevano su persone diverse. E sotto quest'aspetto è di molto diminuita l'importanza dell'osservazione fatta dall'onorevole Chimirri. Certo che non ci mosse simpatia verso i rei condannati, nell'abbandonare questo cespite il quale solo nominalmente, e non sempre con proporzione adeguata, deve pesare sopra di loro. Questo cespite si abbandonò, perchè lo studio che abbiamo fatto del passato sui registri dei procuratori generali e sui dati statistici raccolti dal ministro ci hanno persuasi che se noi avessimo posto i nostri calcoli su quella base, avremmo fatto un conto errato, da cui sarebbe poi venuto il disordine quando fossimo venuti all'applicazione.

Sicuramente vi sono dei punti in questo disegno di legge che richiederebbero un po' di quattrini di più; è certo pure che se la Commissione, invece di un ordine del giorno per provvedere agli scrivani, avesse fin d'ora avuto a sua disposizione dei fondi per distribuirli a questi scrivani, li avrebbe distribuiti ben volentieri con norme fissate da apposito articolo di legge.

Ma, ripeto, il più che ci premeva in questo disegno di legge era di cogliere la circostanza in cui un ministro guardasigilli ebbe il coraggio di affron-

tare le difficoltà per promuovere una riforma, che altri non ebbe il coraggio di iniziare, che però tutti desideravano. Un illustre magistrato che copre una delle prime cariche della magistratura italiana, al quale, essendo ministro, a me che manifestava questo desiderio rispondeva: « se lo credessi possibile, io lo tenterei. »

Quel ministro sedeva su quel banco nel 1875, e quando noi manifestavamo questo desiderio, e si è presentato il primo disegno di legge in proposito, credeva insormontabili gli ostacoli.

Allora noi non abbiamo insistito. Adesso, dopo sette od otto anni di studio, abbiamo incontrato altro ministro che ha saputo trovare il modo, se non di raggiungere tutto il desiderato, almeno di fare un gran passo verso una più semplice, più spedita, più regolare amministrazione della giustizia, e noi l'accettiamo. Perciò io credo che si possa lasciare l'ordine del giorno senza farne un articolo di legge.

In quanto ai custodi, in quanto agli inservienti del basso servizio saranno, come in tanti uffici, pagati sulle spese d'ufficio, le quali non si tolgono per nulla affatto con questo disegno di legge.

Dunque io credo che tanto per l'insufficienza del fondo che l'onorevole Chimirri ha creduto importante, quanto per le altre considerazioni già accennate dal relatore e dall'onorevole ministro rispetto al desiderato che non si raggiunge, io insisterei perchè quest'articolo primo, come gli altri, fosse accettato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io ho sì buona opinione dell'onorevole Chimirri che mi sembra impossibile abbia creduto a cifre immaginarie contenute in memorie di cancellieri che magnificano tanto codesti proventi: alcuni di loro, precisamente, si fecero a dire che lo Stato perde quasi due milioni negli atti penali, ma parmi impossibile, ripeto, che l'onorevole Chimirri abbia potuto crederlo. Io ho sott'occhio i documenti ufficiali da cui risulta che per ricupero di spese di giustizia d'ogni genere, e quindi non solo penali, ma civili, si introitano in un anno, meno che centomila lire.

E poi come si fa ad asserire che non si adopera carta bollata in materia penale?

L'onorevole Chimirri lo può asserire, egli che certamente ne avrà fatto uso come difensore o come patrocinatore delle parti civili?

Perciò è evidente che le cifre indicate, ed indicate per dedurne che si possono introdurre aumenti negli stipendi, non reggono, mentre d'altra parte, come dissi nella discussione generale, anche quanto

agli stipendi non si tratta di una legge d'aumenti, ma si tratta d'una legge di perequazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Chimirri.

CHIMIRRI. Ella, onorevole ministro, mi ha completamente frainteso, giacchè le cifre da me ricordate rappresentano l'ammontare dei diritti di originale e di copia in materia penale, e non i rimborsi, sempre malagevoli e mai pari al credito.

Ciò premesso si potrà discutere della maggiore o minore entità dei rimborsi, ma la difficoltà dello esigere non giustifica l'abbandono del diritto, altrimenti dovrebbe cancellarsi dal Codice di procedura penale la condanna del colpevole alle spese del giudizio.

Ciò posto, la questione della rinuncia a questo cespite di entrate, va guardato sotto un doppio aspetto, sotto l'aspetto morale e sotto l'aspetto economico.

Sotto l'aspetto morale, siffatta esenzione mi ha l'aria di un favore accordato ai più indegni, ed a questa incisiva osservazione non risposero nè il ministro, nè l'onorevole Varè.

Sotto l'aspetto economico, a me pare che, posto si abbiano a pagare dritti di originale e di copia, non è giusto assoggettarvi i litiganti onesti, e sgravarne i delinquenti, pei quali la condanna alle spese è pedissequa della dichiarazione di reità e quasi parte di pena.

Se parecchi sfuggiranno al pagamento per comprovata impotenza, altri, e non sono pochi, vi saranno coi mezzi di legge costretti.

E se un provento può ottenersi per questa via a che pro rinunziarvi quando sono tanti i bisogni e così scarsi i mezzi per sopperirvi?

Allorchè per compiere una riforma, la quale semplifichi e renda dignitosa l'amministrazione della giustizia, si è costretti a gravare, come voi fate, la mano sui minori litiganti, io non vedo la ragione di mostrarsi così larghi e generosi verso coloro che, calpestando ogni legge, danno nel sangue e nell'aver di piglio.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io non so come possa dirsi che si aggrava la mano su certi giudizi, dopochè tanto dall'onorevole Indelli e dall'onorevole Righi, quanto da me fu dimostrato che ciò non ha luogo. E non so comprendere pertanto come si possa ancora asserire una tale circostanza senza almeno farsi carico di dimostrarla.

Io ho già detto non essere vero che carta bollata, la quale aumenta notevolmente di importo, non si usi anche nei processi penali; e ho mostrato quanto sia iperbolica l'affermata cifra di due milioni di perdita per tal cespite, cifra tanto più inammissibile

anche perchè è noto, che nullatenenti essendo per lo più i delinquenti che dovrebbero fare tali spese, le rispettive somme cadono fra le inesigibili.

PRESIDENTE. Non essendovi proposte pongo ai voti l'articolo 1.

(È approvato.)

« Art. 2. Gli atti giudiziarii sono sottoposti ad una tassa unica, da corrispondersi mediante uso di carta bollata secondo le disposizioni dell'articolo seguente. »

(È approvato.)

« Art. 3. Tutti indistintamente gli atti di procedura civile in materia volontaria, contenziosa e di esecuzione, i mandati alle liti ed in generale tutte le domande od istanze e tutti gli atti che sotto qualsivoglia denominazione si presentano alle autorità giudiziarie o si fanno per mezzo dei cancellieri o degli uscieri, devono essere scritti sopra carta filigranata, munita di un bollo di lire 2 innanzi alle preture, e di lire 3 innanzi ai tribunali civili e correzionali e di commercio, alle corti di appello e alle corti di cassazione. »

« Queste tasse di bollo sono soggette all'aumento di due decimi. »

« Per gli atti delegati si deve usare la qualità di carta prescritta per gli atti che si compiono innanzi all'autorità delegante. »

« Per gli atti fatti dagli uscieri fuori della materia volontaria, contenziosa e di esecuzione si deve usare la carta prescritta per le preture. »

Chiedo alla Commissione se essa persista negli emendamenti contrapposti a questo articolo, che sono stampati. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

RIGHI, relatore. La Commissione persiste negli emendamenti inquantochè furono pure accettati dall'onorevole ministro guardasigilli. Il primo non è che diretto a chiarire viemaggiormente la vera significazione della disposizione di legge, ed il secondo è diretto pure ad impedire quella qualunque possibilità che alle volte, dalla duplicazione delle compare non possa riuscire aggravata la condizione dei litiganti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Palomba Carlo.

PALOMBA CARLO. L'onorevole relatore ieri mi faceva rimprovero di non avere osservati gli articoli terzo e quarto, perchè altrimenti non avrebbe concepito come io lamentassi che con questo disegno di legge si veniva ad accrescere l'aggravio dei litiganti innanzi alle preture introducendo la carta da bollo da lire 2 40 anche per le citazioni in cause inferiori alle lire cento che attualmente per legge si possono scrivere in carta libera.

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 MAGGIO 1882

Io veramente aveva letto l'articolo 3 e l'articolo 4, ed appunto perchè li aveva letti faceva questa osservazione. L'articolo terzo, come ha udito ora la Camera, dice che tutti indistintamente gli atti di procedura civile in materia di onoraria giurisdizione contenziosa vanno scritti in carta da bollo, a seconda che vadano innanzi a preture o innanzi a tribunali, da lire 2 40 e 3 60; e la Commissione non aveva introdotto a questo articolo che un semplice emendamento per concedere la facoltà di scrivere in carta libera uno solo degli originali quando si trattasse di procedimenti dinanzi ai pretori.

Altresì io diceva: le citazioni dovranno farsi da oggi in avanti in carta da lire 2 40. Nè mi faceva ostacolo quello che era scritto all'articolo quarto, perchè là si riferisce a cause, che si fanno a debito, per gratuito patrocinio o per pubblica amministrazione; e non ha quell'articolo nulla a vedere colle cause pretoriali. Ma io non presenterò per questo uno emendamento. Dacchè l'onorevole relatore della Commissione ha dichiarato che si è inteso con questo articolo di lasciare le cose come stanno, anche per le citazioni in cause inferiori alle 100 lire, e se anche l'onorevole ministro di grazia e giustizia volesse degnarsi di fare una dichiarazione in questo senso, io me ne direi soddisfatto, senza altro.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Ma in quale senso?

INDELLI. (*Della Commissione*) Rimane la citazione per biglietto.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. La citazione per biglietto io acconsento debba rimanere nelle condizioni normalmente stabilite secondo i precisi termini di legge.

ERCOLE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ercole.

ERCOLE. Voleva dire una parola prima che l'onorevole guardasigilli facesse la sua dichiarazione all'onorevole Palomba. Il dubbio è nato dalle circolari 9 luglio e 6 agosto 1881...

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. No, non esistono più.

ERCOLE... emanate da lui, d'accordo col suo collega delle finanze, sulle citazioni per biglietto e notificazioni d'avviso ai testimoni ed alle persone citate per affari di volontaria giurisdizione.

Fu ritenuto universalmente, che dal momento in cui per l'articolo 133 di procedura civile si può fare la citazione per biglietto, anche la relazione di notificazione da consegnarsi all'istante, potesse essere fatta in carta libera. Io quindi prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro, e quando quelle circolari si considerano come revocate non ho altro da dire.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Branca.

BRANCA. Io vorrei domandare all'onorevole ministro delle finanze, piuttostochè all'onorevole ministro guardasigilli, se la direzione generale del demanio, che amministra queste tasse, crede che una tassa di bollo così forte per atti di pretura possa dare i compensi desiderati. Imperocchè non bisogna dimenticare (e si potrebbe provare colle statistiche degli atti giudiziari) che ogni aumento di tasse in modo così sensibile, almeno per i primi anni, importa una considerevole diminuzione di entrate, specie trattandosi di atti di pretura. In buona parte, le procure a comparire si fanno quando l'atto costa poco, ma non si fanno quando l'atto costa assai. Si dirà forse: come questo può accadere? Accade perchè molti giudizi, che dovrebbero farsi in un determinato tempo, si ritardano sino a che le parti sieno presenti. E tutto questo è a danno pure dell'erario, mentre ritarda la funzione della giustizia. Ora io crederei che la finanza, accettando il concetto dell'attuale disegno di legge, che, come concetto, reputo molto lodevole, farebbe cosa finanziariamente più utile, se, almeno in via d'esperimento, cominciasse da una carta unica per le preture con tariffa molto più discreta di quella proposta, salvo anche ad elevarla per via di decimi in seguito. Altrimenti credo che veramente questa riforma darà piuttosto qualche diminuzione di provento erariale anzichè un aumento, e ne risulterà nello stesso tempo un aggravio pei contribuenti.

RIGHI, relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. La facoltà di parlare spetta all'onorevole ministro delle finanze.

MAGLIANI, ministro delle finanze. Io non ho preso a parlare in questa discussione perchè mi pareva che l'onorevole mio collega il ministro guardasigilli avesse ampiamente esaurita anche la parte finanziaria; ma l'onorevole Branca mi ha interpellato direttamente, ed io gli risponderò con parole assai brevi, ma chiare, esponendo alla Camera, non l'avviso della direzione generale del demanio e delle tasse, ma l'avviso mio, poichè la responsabilità è mia, e non della direzione generale del demanio e delle tasse. (*Bene!*)

Lo scopo del disegno di legge non è, nè di aggravare, nè di diminuire le tasse esistenti, ma unicamente di coordinarle e di unificarle. Io non posso che essere meravigliato nel sentire parlare, sia di aggravio, sia di sgravio, di tasse giudiziarie, o di bollo.

Anche per i giudizi pretoriali le tasse giudiziarie continueranno a rimanere nella stessa misura sostanziale e complessiva nella quale si riscuotono

oggiorno; e non cambierà che il modo della riscossione. E questo cambiamento tornerà indirettamente utile alla finanza, imperocchè in finanza, secondo l'antico e celebre detto, non sempre due e due fanno quattro.

Allorchè vi sono tributi, i quali si frazionano e si riscuotono in diversi momenti, e sotto diverse forme, ed una parte dei quali non è versata nelle casse dell'erario, ma distribuita per remunerazione a pubblici funzionari; allorchè l'entrata presunta e la riscossa non figurano nei bilanci preventivo e consuntivo dello Stato; cessa o scema grandemente l'efficacia dell'azione amministrativa, del controllo finanziario, del sindacato parlamentare, e si fanno rivivere i tempi della finanza rudimentale, nella quale non era nè unità di bilancio, nè unità di amministrazione.

Ond'è che io credo che il primo e più importante vantaggio finanziario e morale che noi conseguiremo coll'adozione del presente disegno di legge, sarà quello di raccogliere il provento di questi tributi sparpagliati qua e là, nelle casse dello Stato, d'inscriverli nel bilancio, e di rivolgere alla riscossione di essi l'azione responsabile ed efficace di una ben disciplinata amministrazione finanziaria.

L'onorevole Branca teme che la tassa troppo elevata dei giudizi pretoriali non ne scemi il numero. Io ho già detto che coll'attuale disegno di legge le tasse non si accrescono e non si diminuiscono, di modo che l'effetto da lui temuto non può verificarsi, mancando la causa che egli presuppone.

In ogni caso non crede l'onorevole Branca che l'azione vigile dell'amministrazione finanziaria e la attività de'suoi ispettori possano procurare in quanto a questi tributi una riscossione più pronta e più certa di quella che oggi si verifica? Non crede che gli effetti di una migliore amministrazione possano compensare qualunque perdita eventuale ed ipotetica da qualunque causa derivi?

Aumento di tassa non c'è, quindi il temuto effetto non può prodursi. Ma se per avventura riescisse più grave il pagare tutto ad un tratto le tasse giudiziarie, come avverrà per effetto del presente disegno di legge, se quest'innovazione potesse importare la conseguenza d'una diminuzione del numero dei giudizi pretoriali, si può ben ritenere che l'azione più vigile e normale dell'amministrazione direttiva ed ispezionatrice porterà un vantaggio di gran lunga maggiore.

L'onorevole Branca può essere ben tranquillo nella sua coscienza. Questo disegno di legge è stato studiato accuratamente non sotto un punto di vista fiscale, perchè non abbiamo avuto il proposito di aumentare le gravezze dei contribuenti, ma bensì

pei suoi effetti finanziari di fronte allo stato attuale; ed io ho la convinzione che detrimento non riceveranno le finanze dello Stato dalla nostra proposta, che è ispirata da principii di giustizia, di moralità e di convenienza amministrativa.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Picardi.

PICARDI. Vorrei richiamare l'attenzione della Camera, per un momento, sull'ultimo comma dell'articolo 3 in cui è detto che « per gli atti fatti dagli uscieri fuori della materia di giurisdizione onoraria o contenziosa e di esecuzione si deve usare la carta prescritta per le preture. »

Se egli è vero che questa legge che è sottoposta all'esame della Camera non mira ad altro scopo che a distribuire in forma diversa, più semplice e più facile, le tasse che si pagano per l'espletamento dei giudizi e per il sostegno dei servizi di cancelleria, a me sembra che la legge, affinchè riesca conseguente ai principii ai quali s'informa, non possa e non debba colpire altri che i litiganti. Se noi facciamo pagare le tasse dei giudizi a quelli che non litigano, torna evidente che le disposizioni della legge non rispondono al suo spirito.

Ora, se l'ultimo comma dell'articolo 3 potesse essere applicato, come sembra dal suo tenore, ad atti che atti giudiziari non sono, noi verremmo a far pagare le spese delle cancellerie a quelli che liti non hanno; di più verremmo ad imporre apertamente una novella tassa, senza che possa legittimamente giustificarsi. Noi abbiamo una congerie di atti, che atti giudiziari non possono definirsi; e pure questi atti debbono notificarsi perchè la legge lo impone. Citerò, a cagion d'esempio, la notificazione della cessione, la denuncia della finita locazione, le offerte reali che attualmente si fanno con carta da 1 lira, mentre con la nuova tassa, per la sola carta dell'originale, si spenderebbero 2 lire, alla quale somma aggiunti i decimi di guerra, e un foglio per la copia, se uno solo sia l'intimato, avremo per sola carta bollata la spesa di lire 4 80. Ora, se noi applicassimo anche ad atti non giudiziari le novelle tasse, noi verremmo a far pagare le spese pel sostentamento delle cancellerie a quelli che liti non hanno, nè vogliono fare.

Per la sola carta occorrente a denunciare la finita locazione, occorrerebbero 5 lire. Di modo che, in fine non basterebbero 10 lire per denunciare la cessazione di una locazione che non vi dà che 130 o 150 lire all'anno di reddito. Quindi è necessaria una dichiarazione, la quale mostri come, al pari del protesto cambiario e di altri atti, di cui è cenno all'articolo 5, non siano colpiti da questa legge tutti gli atti estragiudiziali, per essere la disposizione

della legge conforme al principio al quale mi sembra che si voglia informare, di fare una distribuzione delle tasse giudiziarie fra i litiganti, senza però imporre una tassa nuova a coloro che non hanno intenzione di litigare.

Quindi io proporrei o la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 3, oppure un emendamento all'articolo 5 dove si dice: *nulla è innovato per il protesto cambiario*, aggiungere anche queste altre parole: *nulla è innovato per gli atti estragiudiziali*.

PRESIDENTE. L'onorevole presidente della Commissione ha facoltà di parlare.

CELESIA. (*Presidente della Commissione*) Il dubbio ora sollevato dall'onorevole Picardi si è affacciato subito alla Commissione, la quale lo ha largamente discusso. Essa tenne conto essenzialmente dell'argomento messo innanzi dall'onorevole Picardi, che taluni atti, come i diffidamenti, le notifiche di cessazione di locazioni e simili, potevano riguardarsi tutt'affatto estranei ai giudizi, e che ad essi poteva applicarsi la norma eccezionale sancita nel successivo articolo 5. La Commissione però non ha riconosciuto fondato questo dubbio, ed ha creduto che fosse più conveniente mantenere integro il principio sanzionato dall'articolo 3.

Quest'articolo 3 non colpisce soltanto tutti gli atti giudiziari che formano parte del giudizio, colpisce anche tutti gli atti che si formano per ministero d'uscieri.

Pertanto la Commissione è venuta nella conclusione che anche gli atti, i quali non sono direttamente attinenti ai giudizi, ma che più frequentemente sono un inizio di giudizio, e servono di base alle contestazioni che sorgono fra le parti, debbano essere compresi nella disposizione dell'articolo 3, poichè esso contempla, non solo gli atti propriamente giudiziari, ma tutti quelli pei quali è necessario il ministero d'uscieri come si è detto.

E se nell'articolo 5 è fatta un'eccezione per gli atti di protesto, quest'eccezione si giustifica pienamente in riguardo alle disposizioni commerciali ed alle disposizioni concernenti le tasse sugli effetti bancari e simili.

La Commissione pertanto, comunque in principio avesse inclinato a ravvisare gli atti sopraindicati in modo conforme al desiderio dell'onorevole Picardi, si fece convinta che ai medesimi non si debba estendere l'eccezione richiesta coll'emendamento ora presentato.

Questa deliberazione è stata tanto più necessaria perchè altrimenti si venivano a turbare tutti i calcoli finanziari, sui quali è fondato questo disegno di legge, e che diedero luogo testè alle osservazioni dell'onorevole Branca. La Commissione crede che

non si offenda nessun principio, e che se si vuole la legge, bisogna accettarla qual è, altrimenti viene meno il mezzo di fare la trasformazione e riunione in una delle molteplici tasse e si riesce ad uno scopo diverso da quello cui il progetto medesimo vi si prefigge.

A nome dunque della maggioranza della Commissione io debbo pregare la Camera di non accettare la proposta dell'onorevole Picardi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Branca.

BRANCA. Io debbo anzitutto dichiarare che, quando ho parlato della direzione generale del demanio, non ho inteso di parlare di servizi non dipendenti dal ministro delle finanze, nè di menomare la sua responsabilità. Io intendeva precisamente di parlare di cosa che concerne la responsabilità dell'onorevole ministro; quindi siamo in ciò perfettamente d'accordo.

Quanto alla questione se cioè il presente disegno di legge arrechi, o no, un aggravio ai litiganti presso le preture, io fo notare che nella pregevole relazione dell'onorevole Righi è detto che si è proceduto mediante compensazione. È vero che poi si fa un conto, col quale si dimostra come in singoli giudizi presi in esame, si sperimenti piuttosto una diminuzione che un aumento. Però questa dimostrazione che fa l'onorevole Righi, oltre ad essere brevissima, fa sorgere dei dubbi, perchè suppone che siano sempre due i litiganti; mentre, se invece sono parecchi quelli che fanno intervento in causa, siccome l'intervento di ciascuno dei contendenti deve risultare da un foglio di carta bollata da due lire, ne avviene che la spesa cresce di molto. Per tali ragioni io non posso accettare la dimostrazione dell'onorevole Righi.

Del resto, io non intendo di presentare alcun emendamento, ma prendo atto della dichiarazione dell'onorevole ministro delle finanze e di quella dell'onorevole guardasigilli che cioè non si tratta di aggravio; perchè qualora questi aggravii si avverassero, nelle dichiarazioni dei due ministri si troverebbe un motivo legittimo per domandare la diminuzione della tassa di bollo che ora si domanda.

Nel tempo stesso, comunque l'onorevole ministro guardasigilli abbia fatto dichiarazioni molto esplicite rispetto alle circolari che riguardano le citazioni per biglietto, poichè quelle circolari erano diramate d'accordo col ministro delle finanze, io desidero che queste dichiarazioni s'intendano fatte a nome del Governo, quindi da entrambi i ministri. Io non vorrei davvero che venisse poi l'amministrazione delle finanze a dire che le parole dell'onorevole guardasigilli non impegnano il collega delle

finanze. Quindi per conto mio prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole guardasigilli, come dichiarazioni fatte a nome dell'intero Governo. (*Si ride*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole guardasigilli.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io ripeto le dichiarazioni che ho fatte d'accordo coll'onorevole ministro delle finanze, che, cioè, con questo disegno di legge non ci proponiamo nemmeno per ombra uno scopo finale.

Quindi io aderisco alla domanda dell'onorevole mio amico Branca; sicchè d'accordo coll'onorevole ministro delle finanze mi obbligo fin d'ora di portare, nella ipotesi che un maggiore aggravio si verificasse, una diminuzione nel prezzo della carta bollata. Mi pare che questo sia chiaro.

BRANCA. Io lo ringrazio.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Duolmi dovere ad ogni tratto ripetere che la presente legge non ha alcuno scopo fiscale; che noi vogliamo in questa occasione addivenire ad una trasformazione e non già ad un aumento di tasse. Io mi reputerei veramente colpevole se proponessi un complessivo aumento, anzichè una trasformazione delle tasse giudiziarie.

Dall'emendamento poi dell'onorevole Picardi non deriverebbe alcun sollievo a favore dei contribuenti, poichè quest'ultimo capoverso dell'articolo 3 è stato introdotto precisamente a favore dei contribuenti medesimi. Senza di esso poteva infatti sorgere questione se gli atti di usciere nel capoverso medesimo indicati dovessero essere fatti in carta bollata da lire 3 60 o in quella da lire 2 40. Ebbene, per togliere la questione, noi abbiamo dichiarato esplicitamente che saranno soggetti alla tassa minore. Che potevamo far di più? Se perciò l'onorevole Picardi ottenesse la cancellazione del capoverso del quale si tratta, verrebbe a procacciare un eventuale danno ai contribuenti e non un vantaggio.

PICARDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole Picardi ha facoltà di parlare.

PICARDI. Dalle risposte dell'onorevole ministro di grazia e giustizia rilevo che io non fui sufficientemente chiaro nell'esprimere il mio concetto.

Io rilevai che lo scopo della presente legge, come a me sembra essersi ripetutamente dichiarato tanto nella relazione del ministro, quanto in quella dell'onorevole nostro collega Righi, non è che quello d'un semplice riordinamento d'imposta per far pagare in forma diversa le spese di cancelleria ai litiganti: ciò premesso, soggiunsi che non è conforme a questi principii, ai quali la legge sembra che si ispiri, la disposizione con cui si farà pagare una

novella tassa a quelli che litiganti non sono. Ora, per effetto di questa legge, noi aumentiamo la esistente tassa di bollo a carico di coloro che non litigano, e quest'aumento proviene da ciò, perchè con questa legge non si colpiscono esclusivamente gli atti giudiziari, ma si vengono a colpire anche quegli atti che giudiziari non sono, e che non costituiscono nemmeno l'inizio d'una lite.

Mi si dirà, e mi si dirà seriamente, che la notificazione d'una cessione per far operare il trasporto del credito sia l'inizio d'una lite? Mi si dirà che la denuncia della cessazione d'una locazione prossima a finire per impedire la tacita riconduzione, sia un atto che prepari una lite? Certamente che no.

Ora, nella posizione attuale, e sotto l'impero della legge vigente, questi atti si possono compiere colla carta d'una lira, ed invece ora, colla legge nuova, si vorrebbe che essi fossero fatti con carta da lire 2 40; egli è dunque di tutta evidenza che passando la legge come è proposta noi imponiamo una novella tassa; e questa non già sopra i litiganti, ma in pregiudizio di coloro che non litigano, ed una tassa che in moltissime circostanze riescirà enorme, come nell'esempio che citava testè, cioè quando si tratterà di valori piccolissimi.

Domani, lo ripeto, si dovrà denunciare la finita locazione, o notificare un atto di cessione che non sorpassi il valore di 100 o 200 lire, od un credito di 300 lire, anche per tali atti bisognerà con la legge proposta, spendere cinque lire per sola carta oltre le indennità dell'usciera! Credete voi che questa tassa sia ragionevole? Che sia giustificata? Credete che le spese di cancelleria si debbano far pagare, con giustizia, da quelli che lite non hanno? Se voi lo credete, voterete in questo senso.

Io diceva quindi che la nuova legge impone una novella tassa, epperò proponeva di sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 3, ed aggiungere allo articolo 5 un emendamento che, mantenendo in vigore la legge presente per i protesti cambiari, la conservasse altresì per gli atti extra-giudiziari: se però la Commissione ed il Ministero si oppongono alle mie idee, io non posso aspirare alla fortuna di vederle coronate dal voto della Camera; ma sono contento di averle manifestate e proposte, perchè si sappia che con questa legge si viene ad imporre una nuova tassa a carico di coloro che non litigano per pagare le spese dei litiganti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

RIGHI, relatore. Io credeva che, dopo quanto venne esposto dall'egregio presidente della Commissione, e dopo quanto disse pure l'onorevole ministro guardasigilli, come si era placato l'egregio mio amico

personale l'onorevole Branca, così pure l'altro mio amico personale Picardi avrebbe mitigato la sua opposizione; ma all'invece l'onorevole Picardi insiste; e la sua insistenza, a me che conosco, come i miei colleghi tutti, quanto chiaro sia il suo intelletto, sembra derivi da un concetto erroneo, come fu dichiarato dall'egregio presidente, dal panico, cioè, che con questo disegno di legge s'intenda esclusivamente di coordinare, di trasformare, le tasse giudiziarie litigiose, le chiameremo così; questa limitazione che l'onorevole Picardi dà al progetto di legge ingenera naturalmente la conseguenza pure erronea nella quale egli è caduto. L'intendimento ministeriale, lo scopo, l'obbiettivo cui tende tutta l'organizzazione di questo progetto è quello di riordinare, di manipolare, di trasformare le tasse giudiziarie in genere, qualunque sia il cespite da cui derivano. Supponga, per esempio, l'onorevole Picardi: tutta la materia di onoraria giurisdizione non è certo materia litigiosa, eppure viene coordinata pur essa e trasformata per tutto ciò che riflette i diritti di cancelleria, e, come egli potrà osservare nella mia relazione, egli vedrà che quella materia riesce all'invece, in forza del nuovo disegno di legge, molto sgravata. Ora, ripeto, quando egli voglia abituare la propria mente a considerare la maggiore ampiezza che è propria di questo progetto, cioè di non limitarsi alla sola parte delle tasse giudiziarie che hanno tratto colle liti propriamente dette, ma all'invece con tutto quello che riflette l'azione del giudice (ossia il servizio che viene prestato da un giudice sotto qualunque forma, sia egli un magistrato propriamente detto, un cancelliere od un usciere) egli in allora vedrà che le sue opposizioni, se non a svanire del tutto, andranno a diminuire molto della loro intensità. Io non credo di dover aggiungere altre parole, e mi associo al parere dei colleghi della Commissione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Della Rocca.

DELLA ROCCA. (*Della Commissione*) Unicamente per mantenere la mia povera opinione, farò una semplice dichiarazione. Io debbo dire alla Camera che, pur rispettando l'autorevole avviso della maggioranza della Commissione, mi permetto di dissentire in questa speciale questione, perchè a me sembra che gli atti, ai quali alludeva l'onorevole Picardi, non possano essere proprio qualificati atti giudiziari da poter subire l'aumento del bollo che è sancito dal disegno di legge che discutiamo. Infatti, l'onorevole ministro proponente ha detto nella sua bellissima relazione, che precede il disegno di legge, come nello splendido discorso che abbiamo ammirato testè, che qui si tratta di unificare tutte

le diverse tasse di cancelleria: vale a dire il ruolo l'iscrizione delle cause, la spedizione delle sentenze, la scritturazione, e via dicendo. Tutte queste diverse tasse, che ora si pagano sparpagliatamente sono unificate nel foglio di carta bollata.

INDELLI. Chiedo di parlare.

DELLA ROCCA. Ora questo concetto che ispira la legge può applicarsi unicamente a tutti gli atti giudiziari intimati per mezzo d'uscieri, i quali debbono essere presentati alla cancelleria, e quindi essere sottoposti all'esame del magistrato.

Ma quando trattasi di semplici intimazioni d'uscieri che indicano una costituzione in mora, un protesto, come è detto anche nell'articolo 5, oppure un congedo che dà il proprietario di casa ad un inquilino, allora non è necessario che questi atti siano presentati all'esame del magistrato. La disdetta, per esempio, è un atto qualunque, per il quale il proprietario di una casa cerca di mantener saldo il suo diritto, facendo cessare la continuazione dell'affitto ed avvertendo l'inquilino che l'affitto stesso finisce con lo spirare di quel tale termine. In questo caso, signori, non abbiamo più il principio della tassa giudiziaria dell'atto che si presenta all'esame del magistrato. Questo è un atto qualsiasi che esce fuori dalle ipotesi che sono prevedute e contemplate in questo disegno di legge. Tanto è ciò vero che l'articolo 5 dello stesso disegno di legge che la Commissione ha accettato tale e quale fu proposta dal Ministero, così si esprime al terzo comma:

« Nulla è innovato per gli atti di protesto cambiario fatti per mezzo di uscieri, e per gli atti e documenti non indicati nella presente legge, i quali siano prodotti in originale, od in copia, innanzi alle autorità giudiziarie; essi continuano ad essere soggetti alle vigenti leggi sulle tasse di bollo e registro. »

Secondo questo comma dell'articolo 5 ministeriale pertanto è sancito che tutti gli atti di protesto cambiario ed altri atti intimati per mezzo di uscieri seguitano ad essere regolati dalle vigenti leggi sulle tasse di bollo e registro, talchè essi continuano a farsi sopra carta bollata da una lira, e mezza lira. Ora, perchè questo concetto giusto, che è in questo comma, non si applica anche agli altri atti d'uscieri, a cui ha alluso l'onorevole Picardi, i quali hanno la stessa natura del protesto cambiario?

Per esempio, noi abbiamo in certe città, come Napoli, l'uso che il 4 gennaio di ciascun anno i proprietari di case danno il congedo agli inquilini per il termine dell'affitto, e si fanno 100, 150 e 200 intimazioni; ora queste intimazioni si fanno sopra un foglio di carta di centesimi 50 o di una lira, e se noi lo portiamo a lire 2,50, allora avverrà che non si

faranno intimazioni, e nei contratti di locazione si converrà che quando sia spirato il termine dell'affitto, questo cessi di fatto senza bisogno di diffidamento per atto di usciere; ed allora invece di introitare la mezza lira pel bollo, non si introiterà più nulla, e per voler troppo non si avrà niente.

Ecco perchè io prego di riflettere su questo stato di cose, e vorrei veramente che le osservazioni dell'onorevole Picardi fossero ben maturate, acciocchè non si vada oltre i limiti e le ipotesi che sono contemplate in questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Indelli.

INDELLI. (*Della Commissione*) Io darò una breve spiegazione al mio amico Della Rocca. La definizione degli atti, detti giudiziari, sta nell'articolo 3. Secondo quest'articolo nella legge si contemplano gli atti i quali sono presentati all'autorità giudiziaria o vengono fatti da cancellieri e da uscieri. Ecco la definizione che è la base su cui poggia la legge. Tutti gli atti che si fanno dai cancellieri e dagli uscieri formano argomento del disegno di legge. Questi atti sono chiamati giudiziari, a differenza degli atti che si fanno innanzi al notaio, o innanzi a qualunque altra autorità, la quale non sia giudiziaria. (*Interruzione*)

Perdonino, non si fermino alla prima taverna, leggano appresso. La prima osteria è sempre la più cattiva!

« Tutti indistintamente gli atti di procedura civile in materia volontaria, contenziosa e di esecuzione, i mandati alle liti ed in generale tutte le domande od istanze e tutti gli atti che sotto qualsivoglia denominazione si presentano alle autorità giudiziarie o si fanno per mezzo dei cancellieri degli uscieri, devono essere scritti sopra carta da bollo, ecc. »

Questa, ripeto, è la base posta dall'articolo 3. È naturale che, posta questa base, sorgesse il dubbio: ma per gli atti che gli uscieri fanno quando ancora non è sorta la contestazione, quale è la carta da bollo che si deve usare? Il disegno di legge ha accettato la versione più mite pei contribuenti, e ha detto: la carta di minor prezzo quella da 2 lire. Non vi è contraddizione con l'articolo 5, perchè l'articolo 5 parla di tutt'altra cosa.

« Nulla è innovato per gli atti di protesto cambiario fatti per mezzo di uscieri e per gli atti e documenti non indicati nella presente legge, i quali siano prodotti in originale, od in copia innanzi alle autorità giudiziarie; essi continuano ad essere soggetti alle vigenti leggi sulle tasse di bollo e di registro. »

Si è domandato: ma se si debbono produrre dei

documenti o dei titoli, in giudizio, volete voi assoggettarli alla stessa tassa che noi oggi prescriviamo? No; non sono atti nè di cancellieri, nè di uscieri.

Ho bisogno, a mo' d'esempio, di un certificato dell'autorità municipale; ebbene questa continuerà a rilasciarlo sulla carta su cui lo rilascia oggi; ed io potrò presentarlo in giudizio quale mi è stato rilasciato. Ho bisogno di un istrumento dal notaio, e questi me lo rilascerà sulla stessa carta su cui lo rilascia oggi, e lo presenterò in giudizio. Ecco il divario che corre tra l'ultima parte dell'articolo 3 e la terza parte dell'articolo 5. E poi, onorevole Della Rocca, se noi dobbiamo evitare di aggravare i contribuenti, dobbiamo anche evitare le frodi. Ci vorrebbe poco qui col vostro sistema a frodare la nuova legge. Io, per esempio, vorrò fare un intervento in causa da qui a 3 o 4 giorni; ma prima che io intervenga in causa, chiamo un usciere e comunico all'altra parte i documenti per ogni effetto di legge. E li comunicherò su quella carta che oggi è in vigore. Il giorno appresso farò la citazione e la farò sulla nuova carta. Ed ecco burlata la legge. Sì, questo sarebbe un modo di frodare; perchè è difficile, o signori, che voi possiate distinguere quale sia l'atto d'uscieri che si riferisce ad una contestazione dall'atto d'uscieri che non vi si riferisce.

Il concetto del disegno di legge è questo: che qualunque atto del cancelliere o dell'uscieri è considerato come atto giudiziario, sia o no esattamente la definizione.

È atto d'uscieri l'intimazione del *congedo* o l'intimazione della cessione? Sì, o signori. E allora deve esser fatta colla carta indicata nella presente legge.

Non vi è dunque nessuna antinomia tra l'uno articolo e l'altro.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Nocito.

NOCITO. Io chiedo venia all'onorevole Picardi, ma mi pare che la sua osservazione sia fondata sopra un equivoco. Egli crede che in quelle parole dell'articolo terzo, le quali dicono: « atti che sotto qualsivoglia denominazione si presentano alle autorità giudiziarie o si fanno per mezzo dei cancellieri o degli uscieri, » si possano comprendere tutti gli atti che non fanno parte delle contestazioni di una lite, come per esempio l'intimazione di un protesto e cose simili. Qui sta l'equivoco, dappoichè gli atti dei quali fa parola l'articolo terzo, che si fanno per mezzo di cancelliere o di usciere, sono sempre riferibili alle ultime parole di questo stesso articolo terzo, atti relativi ai tribunali civili e correzionali, di commercio, alle Corti di appello e alle Corti di

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 MAGGIO 1882

cassazione. Tanto è vero che l'articolo terzo va commisurando il valore della tassa sopra la carta filigranata, sulla quale si scrivono questi determinati atti secondo la qualità dell'autorità giudiziaria per la quale questi atti devono servire.

Dunque non si tratta di atti di cancellieri e di uscieri *extra* giudiziari, ma si tratta di atti di cancellieri e di uscieri relativi a contestazione giudiziaria. Altrimenti non avrebbero senso quelle parole: « sarà munito di un bollo da lire 2 innanzi ai pretori, da lire 3 innanzi ai tribunali civili e correzionali, e di commercio, ed alle Corti d'appello, ed alle Corti di cassazione. » Sicchè tutti questi atti, di cui parla l'onorevole Picardi, a me pare che verrebbero ad essere contemplati dal comma terzo dell'articolo 5, il quale parla appunto di tutti gli atti e documenti non indicati nella presente legge e che fanno seguito agli atti di protesto cambiario per atto di usciere.

Io credo che con queste dilucidazioni verranno meno le osservazioni che si sono fatte contro l'articolo 5.

PICARDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ma è la terza volta.

PICARDI. Per fatto personale.

PRESIDENTE. L'onorevole Picardi ha facoltà di parlare per fatto personale.

PICARDI. L'onorevole Nocito mi ha attribuito opinioni che credo di non avere espresso alla Camera, e parmi che tanto l'onorevole relatore, quanto l'onorevole ministro, nel rispondermi, abbiano, a differenza dell'onorevole Nocito, nettamente compreso quello che io diceva. Non ho mai ritenuto che gli atti, di cui è cenno nel primo comma dell'articolo 3, non siano atti giudiziari; io ho richiamato l'attenzione della Camera sull'ultimo comma dell'articolo 3, il quale pone in un fascio tutti gli atti, che, secondo la definizione data, giudiziari non sono; e citava ad esempio gli atti di notificazione delle cessioni, e delle denunce di finita locazione. E, per parlare anche di un altro genere di atti, ricorderò quelli di semplice intimazione per fare incorrere nelle conseguenze della mora, e fra tali atti non vuoi obliare quello che nelle città commerciali ha una grandissima importanza che ora alla mente mi sovviene, e che la legge richiede per gli effetti delle disposizioni dell'articolo 97 del Codice di commercio, in cui è detto che in tutte le vendite a termine, per avere la risoluzione *ipso iure*, è necessario che si proceda ad un atto di *messa in mora* prima che scada il termine.

Mi risponderete, signori, che questi sono atti giudiziari? Questi non lo sono. Mi risponderete che volete colpirli di una tassa nuova? Ma allora ditelo

chiaramente, e non chiamate questa una legge con cui si distribuiscono in altra forma le tasse giudiziarie per le spese dei cancellieri: diciamo apertamente che trattasi di una nuova tassa che si impone ai contribuenti, e che coloro che la votano la votano certamente come tale. (*Benissimo!*)

Con quest'intendimento ho proposto la soppressione di quest'ultimo comma ed un emendamento all'articolo 5 che ho presentato alla Presidenza.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Nocito.

NOCITO. Non ho detto che l'onorevole Branca avesse considerato come atti giudiziari quei tali atti dei quali egli parlò. Ma appunto perchè non sono atti giudiziari, credo che non rientrino nell'articolo 3, il quale parla di atti giudiziari, ma credo che rientrino nella terza parte dell'articolo 5, il quale espressamente stabilisce una disposizione più giusta per gli atti che non sono giudiziari.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, cominciamo a parlare dell'articolo 3; dell'articolo 5 parleremo quando vi saremo giunti.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Mi unisco alle dichiarazioni degli onorevoli membri della Commissione Indelli, Righi e Celesia. Del resto mi pare impossibile, ripeto, che si vogliano sollevare questioni sopra un articolo che è tutto a favore dei contribuenti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Vollaro.

VOLLARO. Ho chiesto di parlare per chiedere uno schiarimento all'onorevole guardasigilli. Io gli domando se le esecuzioni siano e atti di procedura ed atti giudiziari.

Non negherete che gli atti di esecuzione siano atti di procedura. Sta nella procedura civile che gli atti d'esecuzione delle sentenze dei conciliatori debbano farsi dagli uscieri di pretura e quindi dalla pretura. Si dovrà dunque per avere il valore di 3 lire pagare una sentenza del giudice conciliatore, poi andare alla pretura e pagare lire 2 40 per sola carta, poscia altre somme, in guisa che, finita la procedura, si saranno sborsate venti lire.

Si è pensato d'armonizzare questa disposizione con quanto dice il Codice di procedura relativamente alle sentenze dei conciliatori? E si è dichiarato che le sentenze di conciliazione fossero in quanto alla loro iscrizione dichiarate esenti di bollo?

Questa legge si è fatta perchè coloro che hanno denaro, facciano liti e non ne facciano coloro che non ne hanno. Infatti, chi ha bisogno di ricorrere

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 MAGGIO 1882

alla giustizia per 3 lire, deve pagare lire 2 40. Ora, per molti tre lire sono come un milione pel ricco, quindi conviene far in modo che si possa, andando dal pretore, non dover pagare di più di quel che si paga per gli altri atti giudiziari, che voi, con un articolo, disponete debba essere fatto indistintamente su carta da lire 2 40. Questa legge ha disposizioni che concernono il Codice di procedura, ma ha pure un nesso con la finanza; ed io credo che giustizia e finanza possano andare d'accordo.

Io domando, o signori: a che titolo si pagano le imposte, se ora ci si vuole far pagare la giustizia intieramente?

Le osservazioni che io faccio non sono di natura rosee: ma le faccio perchè ho visto sempre che, quando si tocca una legge di tasse, ne risulta sempre un maggiore aggravio pei contribuenti. Queste osservazioni le avrei fatte nella discussione generale se, credendo che si discutessero i bilanci oggi, come è fissato all'ordine del giorno, non mi fossi creduto autorizzato, invece di venire qui, di andare alla Corte dei conti.

Avrei dovuto fare lunghe osservazioni, ma mi contento di quello che ho detto, e attenderò gli schiarimenti che mi verranno dati in proposito.

RIGHI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

RIGHI, *relatore*. All'invito espressamente fatto dall'onorevole Vollaro io non potrei che ripetere quel che ho detto già due volte, tanto nella giornata di ieri, quanto in questa di oggi, relativamente alla gratuità della amministrazione della giustizia civile. L'onorevole Vollaro ha la opinione che la giustizia debba esser gratuita. Io ho dimostrato come la giustizia debba essere a buon mercato; debba esser tale, da poter essere adita da ognuno, ma che però anche un ministro guardasigilli, il quale non fosse legato minimamente da qualsiasi restrizione, da qualsiasi concetto economico-finanziario, ci penserebbe dieci volte prima di stabilire il concetto generico della gratuità dell'amministrazione della giustizia civile, perchè aprirebbe il campo a tali e tante molestie a carico dei cittadini pacifici, per parte di coloro i quali hanno la libidine del litigio, che io credo sarebbe questo un regalo assai triste che noi faremmo alla società.

Io non ripeto quanto è stato già detto, perchè è la terza volta che tale questione viene discussa innanzi alla Camera, e poi perchè sono persuaso d'altronde che non troverei più parole così efficaci a persuadere del contrario l'egregio mio amico personale l'onorevole Vollaro.

PICARDI. Domando di parlare per una questione d'ordine.

PRESIDENTE. Parli pure.

PICARDI. Se credesi che il mio emendamento all'articolo 5 sia intimamente collegato con la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 3...

PRESIDENTE. Vuol dire ch'ella voterà contro l'ultimo comma: voteremo l'articolo comma per comma.

PICARDI. Ma io credo miglior partito sospendere la votazione dell'ultimo comma, per vedere l'esito che avrà l'emendamento proposto all'articolo 5, con cui mi sembra intimamente connesso.

PRESIDENTE. Siccome a me non pare corretto sospendere un comma dell'articolo terzo, per poi ritornare su quest'articolo, mi sembra che la sua proposta possa essere questa: sospendere la votazione dell'articolo 3 finchè non sia approvato l'articolo 5.

PICARDI. Come vuole.

PRESIDENTE. L'onorevole Picardi propone che la Camera voglia sospendere la votazione dell'articolo 3, fintanto che non sia approvato l'articolo 5. La Commissione accetta?

RIGHI, *relatore*. La Commissione non accetta questa proposta.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro?

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Nemmeno io, per le ragioni dette, posso accettarla.

PRESIDENTE. Per conseguenza pongo ai voti la proposta dell'onorevole Picardi, che piaccia alla Camera di sospendere la votazione dell'articolo 3 fino a quando non sia approvato l'articolo 5.

Questa proposta non è accettata dal Ministero nè dalla Commissione.

Onorevole Picardi, mantiene la sua proposta?

PICARDI. Quando si vota l'articolo 3...

PRESIDENTE. Scusi, io le domando se la mantiene o la ritira; mi lasci guidare la discussione.

PICARDI. La mantengo.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta dell'onorevole Picardi. Coloro i quali credono che si debba sospendere la votazione dell'articolo 3, sono pregati di alzarsi.

(La proposta dell'onorevole Picardi non è approvata.)

Passeremo ora alla votazione dell'articolo 3.

A questo articolo sono contrapposti dalla Commissione diversi emendamenti, che il guardasigilli ha dichiarato di accettare.

Il primo consiste nel sostituire alle parole: « Tutti indistintamente gli atti di procedura civile in materia volontaria, contenziosa » queste altre: « Tutti indistintamente gli atti di procedura civile in mate-

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 MAGGIO 1882

ria di onoraria giurisdizione, contenziosa » e indi proseguire come nel progetto del Ministero.

Chi approva questo emendamento è pregato di alzarsi.

(È approvato.)

Un altro emendamento proposto dalla Commissione è il seguente: che dopo il primo comma si aggiunga quest'altro comma:

« Però nei procedimenti avanti ai pretori, quando le domande o le difese siano proposte per iscritto, a termini dell'articolo 416 del Codice di procedura civile, sarà fatto in carta bollata uno solo degli originali, e quello da comunicarsi all'altra parte sarà fatto in carta libera. »

Anche questo emendamento è accettato dall'onorevole guardasigilli.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato.)

Un terzo emendamento proposto dalla Commissione è questo: che invece di dire: « queste tasse di bollo » si dica: « queste tasse » e poi: « sono soggette, ecc. » come nel progetto del Ministero.

Chi approva questo emendamento è pregato di alzarsi.

(È approvato.)

Un altro emendamento proposto dalla Commissione è questo, che invece di dire: « Per gli atti fatti dagli uscieri fuori della materia volontaria, contenziosa... » si dica: « Per gli atti fatti dagli uscieri fuori della materia di onoraria giurisdizione, ecc. » come nel testo ministeriale.

Chi approva questo emendamento è pregato di alzarsi.

(È approvato.)

Metto ai voti il complesso dell'articolo terzo così emendato.

(È approvato.)

« Art. 4. Quelli atti giudiziari i quali, giusta le leggi ora in vigore, sono esenti dalle tasse di bollo, continuano a godere tale esenzione, salva la ripetizione delle tasse nei modi indicati dall'articolo 25 del testo unico delle leggi sulle tasse di bollo approvato con regio decreto del 13 settembre 1874, n° 2077 (serie 2^a), ed in conformità al regio decreto del 6 dicembre 1865, n° 2627, ed alla legge 19 luglio 1880, n° 5536 (serie 2^a), allegato D.

« Le disposizioni dei titoli VII e VIII del citato testo unico delle leggi sulle tasse di bollo si applicano anche alla carta bollata adoperata negli atti giudiziari. »

Nessuno chiedendo di parlare, e non essendovi oratori iscritti, pongo ai voti l'articolo 4.

(È approvato.)

« Art. 5. Restano ferme le disposizioni del testo

unico delle leggi sulle tasse di registro approvato con regio decreto del 13 settembre 1874, n° 2076 (serie 2^a), e della legge 23 maggio 1875, n° 2511 (serie 2^a), concernenti l'obbligo del pagamento delle tasse fisse, graduali, o proporzionali di registro per quelli fra gli atti indicati nel precedente articolo 3, i quali, giusta le leggi precitate, sono soggetti alla registrazione formale.

« Gli atti giudiziari soggetti a tassa di registro devonsi continuare ad inscrivere per cura del cancelliere nel repertorio prescritto dall'articolo 110 delle leggi sulle tasse di registro.

« Nulla è innovato per gli atti di protesto cambiario fatti per mezzo di uscieri e per gli atti e documenti non indicati nella presente legge, i quali siano prodotti in originale, od in copia, innanzi alle autorità giudiziarie; essi continuano ad essere soggetti alle vigenti leggi sulle tasse di bollo e di registro.

« Non può farsi produzione in giudizio, nè altro uso, di quelli tra gli atti scritti in carta col bollo prescritto dalla presente legge, i quali sono anche soggetti a registrazione formale, se prima non siano stati registrati. »

A quest'articolo sono proposti due emendamenti: uno dell'onorevole Picardi al comma 3 dell'articolo 5 che è il seguente:

Dopo le parole « nulla è innovato per gli atti di protesto cambiario » aggiungere queste: « o per atti estragiudiziari fatti per mezzo, ecc. »

Poi l'onorevole Vollaro propone un comma da aggiungersi in fine dell'articolo 5.

« Gli atti di esecuzione delle sentenze dei conciliatori si faranno in carta libera. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro guardasigilli.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Riguardo all'emendamento dell'onorevole Picardi, io ne ho già parlato a proposito dell'articolo 3, e dichiaro di non accettarlo. Non posso poi nemmeno accettare il comma aggiuntivo dell'onorevole Vollaro.

PRESIDENTE. Accetta onorevole relatore?

RIGHI, relatore. La Commissione non accetta nè l'uno, nè l'altro.

PRESIDENTE. Onorevole Vollaro, mantiene o ritira la sua aggiunta?

VOLLARO. L'inesorabile relatore fa bene a dire sempre di no; ma doveva considerare che quelli di cui io parlai erano appunto i conciliatori. Io ho detto che nel Codice di procedura sta scritto che le esecuzioni dei conciliatori si fanno dagli uscieri di pretura, e sono atti giudiziari che si compiono alla pretura. Ho detto che spesso la materia litigabile è di 5 lire; ho detto che quando si fa questa legge

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 MAGGIO 1882

bisogna armonizzarla. Io mi dirigo all'onorevole relatore, perchè egli non ha accettato la mia proposta, e non mi ha risposto. Quando noi ci occupiamo delle leggi, dobbiamo occuparci di coloro che diventeranno quarto stato; io mi preoccupo di questi perchè pel mio paese ho lavorato, e mi dovrebbe domani mattina di vedere che la giustizia sia allontanata dalle infime classi. A queste almeno non facciamo pagare cara la giustizia; non facciamo che a chi ha da ripetere 5 lire, ciò debba costare 14 o 15 lire; perchè allora vale quanto dire che non vi è giudicato di conciliatori.

Noi facciamo una legge, da cui qualche milioncino verrà fuori; perchè i conti si possono fare ed io li ho fatti. Si dice che prima si adoperavano tanti milioni di fogli di carta ed ora se ne adopereranno tanti di meno; non è così, ed il conto non è esatto. In tutti i paesi, quanto più numerosi sono gli affari, in tanto maggior numero vi sono le liti; questo sta nella natura umana; è questione sempre del mio e del tuo, e finchè ci saranno avvocati e tribunali, ci saranno sempre cause. (*Si ride*)

CRISPI. Dica piuttosto: fintanto che ci saranno uomini.

VOLLARO. Accetto la correzione che mi fa il mio collega onorevole Crispi, il quale mi dice che finchè ci saranno uomini, ci saranno liti; io l'aveva detto questo, poichè dissi che questo sta nella natura umana.

Se facciamo triste la condizione del grosso e facoltoso litigante, occupiamoci almeno di rendere meno grave la condizione di coloro che sono poveri; rendiamo meno pesante la bassa giustizia, quella che serve al quarto stato, e facciamo in modo che essa non costi soverchiamente.

Io spero che l'onorevole guardasigilli vorrà fare buon viso a queste mie osservazioni, o, per lo meno, vorrà coordinare (giacchè c'è una disposizione che stabilisce questo coordinamento), vorrà coordinare, dico, il Codice di procedura cogli articoli che andiamo a votare. Detto questo, io mantengo l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'onorevole Picardi ha ritirato l'emendamento che io aveva già letto, e propone in sua vece quest'altro, che nel terzo comma, dopo le parole « Nulla è innovato per gli atti di protesto cambiario, » si dica: « o per le notifiche di cessioni, intimazioni di atti di messa in mora o di denuncia di finita locazione, fatti per mezzo d'usciera.

« Per gli atti, ecc. »

L'onorevole Vollaro mantiene il suo ordine del giorno.

L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

RIGHI, *relatore*. Io amo di chiarire la vera condi-

zione delle cose, imperocchè l'onorevole Vollaro rivolge le sue perorazioni quasi esclusivamente alla Commissione...

VOLLARO. Chiedo di parlare per fatto personale.

RIGHI, *relatore*... come se fossimo noi che avessimo la facoltà di diminuire le tasse a nostro piacimento. Non bisogna dimenticare la condizione reale di fatto, in cui noi ci troviamo; il Ministero ha fatto i suoi calcoli di compensazione: egli, nella sua migliore scienza e coscienza, ha creduto d'aver potuto raggiungere quel punto nel quale, nè l'erario pubblico, nè i litiganti abbiano a soffrir danno dal nuovo progetto di legge.

Ora, noi abbiamo controllato nella maniera migliore che ci sia stata possibile i conti fatti dal Ministero, e, nella nostra migliore scienza e coscienza, li abbiamo trovati della maggiore possibile approssimazione alla verità.

Noi quindi, i quali desideriamo che il progetto di legge passi ad essere effettivamente una legge dello Stato e non più un progetto, come da 10 anni a questa parte avvenne per tutti quelli che dai vari ministri guardasigilli vennero presentati alla Camera, noi non possiamo (per questo solo motivo, e non già perchè non fossimo disposti a diminuire qualunque genere di tassa, ma perchè vivamente desideriamo di veder entrare in porto questo progetto di legge), noi non possiamo far buon viso a nessuna proposta che accettata non sia dal ministro guardasigilli e dal suo collega l'onorevole ministro delle finanze.

Chiarita per tal modo la vera ragione per la quale non possiamo accettare emendamenti che attentino a questa condizione essenziale del disegno di legge, non ho altro da aggiungere.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Vollaro per fatto personale.

VOLLARO. L'onorevole Righi disse che io mi dirigo a lui; non ne sa il perchè.

RIGHI, *relatore*. Ho detto « alla Commissione. »

VOLLARO. Mi spiego. Quando presentai il mio emendamento, mi diressi all'onorevole guardasigilli prima, per avere una risposta. L'onorevole relatore della Commissione e mio amico Righi ebbe la gentilezza di rispondermi, prevenendo il ministro al quale io m'era diretto. Nel rispondermi, rispose in tesi generale alle mie ultime considerazioni; ma alle mie principali considerazioni, che riguardavano l'esecuzione delle sentenze dei conciliatori, egli non mi diede risposta di sorta, e siccome gli articoli passavano con rapidità, io non trovava modo di presentare l'emendamento.

Egli dice: il Ministero ha fatto i suoi calcoli esat-

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 MAGGIO 1882

quindi noi della Commissione non possiamo accettare nessun emendamento cui il Ministero non abbia dato il suo assenso.

Queste parole non le rilevo. Le Commissioni parlamentari rappresentano il Parlamento. Quando una Commissione ha la coscienza che una proposta sia giusta, non ha da badare se il ministro l'accetti o non l'accetti. I ministri sono il potere esecutivo e noi il legislativo. Egli ha detto che a questo non si può attentare. Come? Si può bene aggravare la mano sul contribuente, e quando uno di questi disgraziati contribuenti reclama un beneficio, non osate accettare il richiamo se non lo accetta anche il ministro?

Io non ho altro da aggiungere. La Camera accetterà il mio emendamento o lo rigetterà. Ai voti contro le mie proposte sono avvezzo; ma ho fatto il mio dovere, e al resto non penso.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Mi spiace di trovare più ministeriale l'onorevole Righi che l'onorevole Vollaro; ma devo dichiarare che avendo il ministro delle finanze accettato questo progetto, e con esso il sistema di compensazione del quale ha parlato l'onorevole Righi, non posso a meno per debito di buona fede di mantenerlo. Se fosse vero ciò che l'onorevole Vollaro dice, cioè che le finanze guadagneranno due milioni per effetto di questo progetto di legge, io sarei con lui. Se l'onorevole Vollaro fosse stato presente prima d'ora alla discussione avrebbe da me udito che io sono convinto come nessun vantaggio sia per derivare alle finanze dello Stato da questo progetto di legge; ma che però, se questo vantaggio in fatto si verificasse, io ed il mio collega ministro delle finanze ci obblighiamo a diminuire la tassa di bollo. Siccome noi crediamo che tutt'al più vi sarà parità d'introito in seguito a questa trasformazione, dobbiamo tener ferme le disposizioni tutte del nostro disegno e limitarci a ripetere un'altra volta all'onorevole Vollaro che, se l'esperienza dimostrerà esservi un aumento a favore delle finanze dello Stato, noi ci impegniamo fin da oggi, siccome nessun scopo fiscale è nelle nostre intenzioni e nei nostri propositi, a diminuire le tasse.

VOLLARO. Accetto la spiegazione, e la promessa dell'onorevole guardasigilli, e ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Avendo l'onorevole Vollaro ritirato il suo emendamento domando all'onorevole Picardi se mantenga il suo.

PICARDI. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Allora lo metterò ai voti.

L'onorevole Picardi propone che al comma 3° dell'articolo 5 dopo le parole: « nulla è innovato per gli atti di protesto cambiario, » si dica: « e per le notifiche di cessioni, intimazioni di atti di messa in mora, o di denuncia di finita locazione. »

Metto ai voti questo emendamento.

(Dopo prova e controprova, non è approvato.)

Metto ai voti l'articolo 5 nel testo che ho letto.

(È approvato.)

« Art. 6. I cancellieri hanno l'obbligo di rilasciare gratuitamente le copie degli atti da essi formati o ricevuti, delle quali a tenore di legge devono far uso le parti, o che altrimenti occorran alle stesse in materia sì civile come penale.

« Quando si tratti di atti che debbano essere notificati e di cui occorran più copie, l'obbligo dei cancellieri è limitato alla spedizione di una sola copia per ciascun atto e per ciascuna parte. Le altre copie che occorressero devono essere fatte, in base alla prima, a cura dei procuratori o delle parti e, previa collazione coll'originale, autenticate dal cancelliere. »

A quest'articolo la Commissione propone diversi emendamenti. Uno consiste nell'aggiungere dopo il 1° comma le parole *civile come penale*: « salvo il disposto degli articoli 383 e 463 del Codice di procedura penale. »

Un altro consiste nel sostituire alle parole: « le altre copie che occorressero devono essere fatte, in base alla prima, a cura dei procuratori o delle parti e, previa collazione coll'originale, autenticate dal cancelliere, » le seguenti: « le altre copie che occorressero, devono essere fatte, in base alla prima, a cura delle parti o dei loro procuratori, ed autenticate da questi. »

Chiedo all'onorevole ministro se egli accetti questi emendamenti, ed alla Commissione se v'insista.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. In una seduta che abbiamo tenuta stamani con la Commissione saremmo venuti ad una conciliazione nel senso che io accetterei il primo, e la Commissione rinunzierebbe al secondo emendamento.

PRESIDENTE. La Commissione?

RIGHI, relatore. Va benissimo.

PRESIDENTE. La Commissione dunque ritira l'emendamento al secondo comma, e non mantiene che quello proposto al primo, che è accettato dall'onorevole ministro.

Ciò posto, nessuno chiedendo di parlare e non essendovi oratori iscritti, pongo ai voti l'emendamento al 1° comma che rileggo:

« Salvo il disposto degli articoli 383 e 463 del Codice di procedura penale. »

(È approvato.)

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 MAGGIO 1882

Essendo ritirato l'altro emendamento al secondo comma, pongo ai voti l'articolo 6 così emendato.

(È approvato.)

« Art. 7. Fino a che non sia diversamente provveduto, i cancellieri continuano a fare gli atti pel ricupero delle somme prenotate a debito nei giudizi civili e di quelle dovute all'erario per multe e spese di giustizia in materia civile e penale, in conformità agli articoli 423 e seguenti della tariffa in materia civile, e 205 e seguenti di quella in materia penale. Però il pagamento delle somme dovute dev'essere fatto al ricevitore del registro direttamente dalle parti, le quali ne presentano la quitanza al cancelliere che ne estrae copia da unire agli atti, senza riscuotere per qualsiasi titolo alcuna somma.

« In caso di esecuzione forzata, il cancelliere deve depositare, immediatamente dopo riscossa, la somma ricavata dalla vendita nella cassa del ricevitore del registro, ovvero, quando siavi contestazione, nella Cassa dei depositi e prestiti, od in quella postale di risparmio.

« Il Governo ha facoltà di concedere in appalto il ricupero preaccennato mediante un aggio da convenirsi. »

(È approvato.)

« Art. 8. I depositi di danaro o di titoli di credito che, secondo le leggi e i regolamenti in vigore, devono farsi presso le cancellerie giudiziarie, non esclusi quelli per concorrere agli incanti e per cauzione di libertà provvisoria, nel giorno stesso, od al più tardi nel successivo, sono consegnati dai cancellieri alla Cassa dei depositi e prestiti, o alle Casse di risparmio postali, giusta le norme da stabilirsi con regolamento.

« Per l'attuazione di questa disposizione viene tolta, quanto ai depositi giudiziari, la limitazione di somma imposta dall'articolo 4 della legge 27 maggio 1875, n° 2779 (serie 2ª). »

A questo articolo sono proposti due emendamenti. Un'aggiunta della Commissione che è la seguente, dopo il primo comma dire :

« Le parti che devono effettuare i depositi possono farli anche direttamente nella Cassa dei depositi e prestiti, o nelle Casse di risparmio postali, consegnandone al cancelliere la ricevuta.

« Detto deposito però non potrà farsi direttamente nelle Casse di risparmio postali, se non in quei luoghi ove non siavi nè una regia tesoreria, nè un ufficio di registro. »

L'onorevole Falconi propone che al primo comma debba sostituirsi il seguente:

« I depositi di denaro o di titoli di credito che secondo le leggi ed i regolamenti in vigore devono farsi alla Cassa di depositi e prestiti o nelle Casse

di risparmio postali consegnandone al cancelliere la ricevuta »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Falconi.

FALCONI. Egregi colleghi! Il mio emendamento è semplicissimo. Il ministro guardasigilli dichiarò nella sua dotta relazione che voleva assolutamente sgravare i cancellieri della parte fiscale. Quindi col disegno di legge propose che il versamento si facesse presso i cancellieri i quali immediatamente si recassero presso la Cassa di registro o la Cassa postale ad eseguire il versamento stesso. Allora che cosa, accadrà? Signori, ne avverrà che i poveri cancellieri, oltre a dover tenere la contabilità colla parte, dovranno anche essere dei corrieri, come diceva belamente il cancelliere Ricciuti in una diligente memoria pubblicata e mandata ai membri della Commissione; perciocchè, dopo aver ricevuto il danaro dalle parti, tenendo all'uopo il registro così detto campionario, cioè il registro a madre e figlia, e conteggiare colle medesime, dovranno poi recarsi dal ricevitore e procedere con esso ad un secondo conteggio; quindi una doppia operazione, oltre la perdita di tempo per parte dei poveri cancellieri, i quali dall'ufficio proprio dovranno portarsi nell'ufficio di ricevitoria, che potrà trovarsi più o meno dal primo distante. Di qui una perdita di tempo ben rilevante.

La Commissione ha cercato in certo qual modo di rimediare in parte a questa disposizione; cioè a dire, dando facoltà alle parti di recarsi direttamente presso la ricevitoria del registro e bollo, o della Cassa di risparmio postale. Ma questa è una facoltà e non un obbligo.

Per semplicizzare le cose mi pare che la migliore posizione sia quella di obbligare le parti a recarsi a fare i versamenti od i depositi presso il ricevitore.

Il conteggio si farebbe tra le parti ed il ricevitore medesimo, e così si semplicizzerebbe la cosa, non avendo altro obbligo il cancelliere che quello di ricevere dalle parti il documento del seguito deposito.

Nelle provincie meridionali sotto la legislazione passata si operava a tal modo. Le parti si recavano direttamente presso i ricevitori di registro e bollo, eseguivano i versamenti e portavano le ricevute alla cancelleria. Sicchè io, col mio emendamento, non fo che richiamare in vigore tale disposizione completando l'emendamento dalla Commissione fatto al progetto ministeriale, che cioè quello che si vuole *volontario* si renda *obbligatorio*. Ma si dirà che io modifico in questo modo l'articolo 672 della procedura civile e 685 della procedura penale; lo che è verissimo, perchè quei due articoli obbligano le parti a recarsi presso le cancellerie per eseguire i

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 MAGGIO 1882

versamenti. È naturale che io faccia una modificazione a questi articoli, ma è per semplicizzare e per attuare il concetto ministeriale, di togliere alle cancellerie la parte fiscale, e di restituirle alla parte di cooperatrici all'amministrazione della giustizia. Ecco, lo scopo dell'articolo da me proposto, e spero che vi farà buon viso così la Commissione come l'onorevole ministro.

RIGHI, *relatore*. Demando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIGHI, *relatore*. Il concetto racchiuso nell'emendamento proposto dall'onorevole Falconi, si era pure affacciato all'esame della Commissione. E sarebbe stato forse più radicale e più efficace il partito di sottrarre completamente all'azione del cancelliere qualunque genere di depositi, se ciò non offrisse altri inconvenienti. La Commissione stessa, però, non ha potuto fare a meno di considerare gli inconvenienti che tal sistema potrebbe produrre nella gestione degli affari.

Ne cito fra i molti uno soltanto: quello di poter adire ad un'asta giudiziaria. Egli è certo che, trattandosi d'un deposito, il quale può venir fatto istantaneamente da colui il quale si reca nello ufficio nell'ultimo momento, e talvolta anche quasi a candela accesa, la perdita solamente di quel quarto d'ora o di quella mezz'ora, che possa rendersi necessaria, perchè colui che vuol farsi oblatore abbia ad accedere all'ufficio postale od alla tesoreria, può essere cosa grave, e tale da impedirgli di poter fare le proprie offerte.

Ecco il vero motivo pel quale noi non abbiamo neppure il coraggio di dire che non accettiamo l'emendamento, limitandoci a dire all'invece che facciamo assegnamento sul chiaro intelletto dell'egregio Falconi, perchè lo voglia ritirare egli stesso. Il suo concetto sarebbe quello di rendere obbligatorio ciò che noi rendiamo soltanto facoltativo. Egli è sotto questo punto di vista, ripeto, che io spero non saremo neppure necessitati a dichiarare di non accettare, perchè l'emendamento stesso verrà indubbiamente, sotto tale riguardo, ritirato dall'onorevole mio amico Falconi.

Io debbo poi richiamare l'attenzione tanto della Camera come dell'onorevole ministro delle finanze sull'averci questa mattina l'onorevole suo collega il guardasigilli reso manifeste le difficoltà che vi sarebbero perchè si potesse dare attuazione a quanto è disposto dal secondo capoverso del nostro emendamento; che, cioè, i depositi si potessero fare nell'ufficio del registro, pel motivo che l'ufficio di registro è organizzato per modo che non si presterebbe alle restituzioni, quando queste si rendano necessarie.

Siccome il concetto della Commissione era unicamente quello di fare in maniera che chi è obbligato a fare un deposito, lo possa effettuare in mani sicure, in mani di un agente governativo, il quale abbia per sua guarentigia l'ento Stato, così poi alla Commissione, e credo anche alla Camera, nulla importa che sia l'un ufficio piuttosto che l'altro. Ecco il motivo pel quale di buon animo abbiamo accettato la soppressione di questo secondo capoverso del nostro emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Vollarò ha facoltà di parlare.

VOLLARÒ. Io comprendo la ragione dell'aggiunta della Commissione; tutelare i depositi; questa è la base. (*Interruzione a bassa voce di un deputato*)

Io so che questa disposizione aggiuntiva della Commissione vuole provvedere possibilmente alla tutela dei depositi, perchè, agglomerandosi in una cassa mal custodita nelle cancellerie giudiziarie, non si possa temere una sottrazione, una frode. Quindi, siccome ai diligenti è dato un premio, così hanno la facoltà di portarli nella cassa dei depositi e prestiti. Io obbligherei il cancelliere a farne un deposito definitivo. Ci sono dei depositi provvisori; negli incanti, ad esempio, si raccolgono talvolta molte migliaia di lire, che, ad incanto finito, si restituiscono. Questo caso non è a contemplarsi qui. Quello che la legge deve prevedere è il caso del deposito definitivo, poichè l'aggiudicatario dichiarato deve rimanere tale.

Oltre a questi, molti casi vi sono in cui la legge vuole che il deposito sia definitivo. E poichè questa benefica disposizione si vuole introdurre, desidererei che si facesse in modo che il cancelliere, il quale deve ricevere il deposito, potesse obbligare i tesoriери provinciali a ritirare la somma deposta, rilasciando una quitanza. Si potrebbe ancora far dall'ufficio ricevente un riscontro da inserirsi nei registri. Il cancelliere non riterrebbe la somma, ma la porterebbe in deposito...

Una voce. E se non va?

VOLLARÒ. Se non va, peggio per lui; egli sa a quali penalità si espone. Questo non mi spaventa.

PRESIDENTE. Non si facciano interruzioni.

VOLLARÒ. Ecco in qual modo desidererei, se è possibile, che questa disposizione benefica potesse essere armonizzata nell'interesse dei litiganti ed anche a tutela dei poveri cancellieri, che qualche volta hanno gravi pesi sulle spalle, mentre non hanno da prestar cauzione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole guardasigilli.

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 MAGGIO 1882

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Sebbene il presente disegno di legge sia stato dichiarato ardito, io non volli essere tanto ardito da derogare al Codice di procedura civile, secondo il quale le parti hanno diritto di rivolgersi ai cancellieri per effettuare questi depositi. Perciò, lasciando intatte le disposizioni del Codice di procedura civile, io non avevo nemmeno consentita la facoltà di fare i depositi presso altre autorità, poichè a me era sembrato che questa legge, la quale si riferisce a una unificazione di tasse, non dovesse recare ai Codici sostanziali modificazioni.

La Commissione ha creduto di poter dare facoltà alle parti di fare questi depositi anche fuori delle cancellerie, ed io, come facoltà, accetto la modificazione.

Non accetto però l'altra modificazione, contenuta nel successivo capoverso, per la quale implicitamente si mostrerebbe di volere che i depositi stessi si eseguiscono presso le tesorerie e gli uffici di registro, poichè questi uffici non hanno punto il carattere di uffici di deposito, ma sono uffici di introiti e di spese; sicchè anzi, quando gli uffici di registro ricevono somme, non possono conservarle in cassa, ma le devono trasmettere ad altri uffici. In conseguenza mancherebbero anche le norme colle quali sciogliere e ritirare i depositi fatti presso questi uffici.

Per queste considerazioni, accettando il primo capoverso all'articolo e rigettando il secondo, io dichiaro che in questi limiti accetto e reputo utile il temperamento della Commissione.

Non potrei però andare più in là, e fino all'emendamento dell'onorevole Falconi, al quale io pure rivolgo la preghiera dell'onorevole Righi, di non volerli insistere. A tale proposito non ripeterò le giuste osservazioni dell'onorevole Righi; anch'io credo che l'imporre il predetto obbligo alle parti condurrebbe agli inconvenienti dall'onorevole Righi accennati. Per esempio, in alcuni casi d'asta, si potrebbe con grave danno di espropriati e di creditori, scemare la gara alle aste stesse, rendendo difficili, intempestivi i depositi che per il Codice di procedura civile le parti hanno diritto d'effettuare in cancelleria.

Ma un'altra osservazione io devo inoltre sottoporre all'onorevole Falconi per indurlo a ritirare il suo emendamento, ed è che, quando viene data facoltà alle parti di rivolgersi alla Cassa dei depositi e prestiti e alle Casse di risparmio per fare i depositi dei quali si tratta, lo scopo che si propone l'onorevole Falconi può dirsi in generale ugualmente raggiunto. Imperocchè le parti, avendo una tale fa-

coltà, in via di fatto si rivolgeranno sempre alle Casse dello Stato, tranne in quei casi appunto dei quali testè parlai, in cui ne verrebbe ad esse ed ai terzi un grave danno. E perchè si rivolgeranno in generale alle Casse dei depositi e prestiti ed alle Casse postali? Per evidenti ragioni: per quelle ragioni che meglio di ogni altro conosce l'onorevole Mantellini; perchè, cioè, il deposito nelle Casse dei depositi e prestiti e nelle Casse di risparmio postali produce per lo Stato obblighi e responsabilità, e quindi una sicurezza per le parti che il deposito presso i cancellieri non produce.

Per queste ragioni io spero che l'onorevole Falconi, il quale vede colle proposte della Commissione, da me accettate, raggiunto il suo intento, vorrà ritirare il proprio emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Falconi, mantiene o ritira il suo emendamento?

FALCONI. Io non insisto; soltanto vorrei fare osservare all'onorevole ministro (che ringrazio delle spiegazioni date) che chi vuol concorrere all'asta, naturalmente lo sa qualche tempo prima dai bandi che si pubblicano; quindi si prepara e fa il deposito.

Ad ogni modo, ripeto, non insisto, e ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Ritirato l'emendamento dell'onorevole Falconi, ed avendo la Commissione dichiarato ch'essa pure ritira la seconda parte del proprio emendamento, mantenendo soltanto la prima, la quale è accettata dall'onorevole ministro, così io pongo ai voti quest'emendamento della Commissione, che è il seguente:

« Le parti che devono effettuare i depositi possono farli anche direttamente nella Cassa dei depositi e prestiti, o nelle Casse di risparmio postali, consegnandone al cancelliere la ricevuta. »

Questa sarebbe un'aggiunta al primo comma che ho già letto. Chi approva quest'aggiunta è pregato di alzarsi.

(È approvata.)

Ora pongo ai voti il complesso dell'articolo 8 con l'emendamento testè approvato.

(È approvato.)

« Art. 9. Sono abrogati gli articoli 155 e 156 della legge 6 dicembre 1865, n° 2626, sull'ordinamento giudiziario, modificati dalla legge 23 dicembre 1875, n° 2839 (serie 2°).

« Gli stipendi dei funzionari delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie sono determinati nella tabella annessa alla presente legge. »

Do lettura della tabella:

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 MAGGIO 1882

	Lire
Cancellieri di Corte di cassazione.	5 a 7,000
Segretari di procura generale di Corte di cassazione. }	2 a 5,000
	3 a 4,500
	4 a 4,000
Vice-cancellieri di Corte di cassazione. }	5 a 3,500
	5 a 6,000
Cancellieri di Corte d'appello	5 a 5,000
	10 a 4,500
Segretari di procura generale di Corte d'appello. }	10 a 4,000
	10 a 3,500
Vice-cancellieri aggiunti di Corte di cassazione e vice-cancellieri di Corte d'appello. }	52 a 3,000
	52 a 2,500
Cancellieri di tribunale civile e correzionale e di commercio. }	45 a 4,000
	45 a 3,500
	93 a 3,000

Qui devo notare che è incorso un errore di stampa; invece di 93, deve dire: 96 a 3,000.

Cancellieri di pretura, vice-cancellieri di tribunale, vice-cancellieri aggiunti di Corte d'appello, segretari di regia procura e sostituti segretari di procura generale di Corte d'appello. }	862 a 2,000
	862 a 1,800
	863 a 1,600
Vice-cancellieri di pretura, vice-cancellieri aggiunti di tribunale e sostituti segretari aggiunti di procura generale di Corte d'appello	1,832 a 1,300

La Commissione contrapponeva a questa un'altra tabella, così com'è stampata, che tralascio di leggere. Però, per ulteriori concerti presi fra la Commissione e l'onorevole guardasigilli, la Commissione limita i suoi emendamenti a quello seguente, che è dal ministro accettato.

Là dove si dice: « Cancellieri di pretura, vice-cancellieri di tribunale, vice-cancellieri aggiunti di Corte d'appello, segretari di regia procura e sostituti generali di procura generale di Corte d'appello » invece del numero di questi impiegati, e degli stipendi a ciascuno assegnati, come si proponevano, si sostituiscono il numero e gli stipendi seguenti:

647 a 2200
647 a 2000
647 a 1800
648 a 1600

FALCONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FALCONI. Io desidero uno schiarimento dall'onorevole guardasigilli.

Leggo nell'allegato 1, abolito il sessennio a pro dei vice-segretari aggiunti di procura generale, vice-cancellieri aggiunti di tribunale e vice-cancellieri mandamentali.

Ritengo tale abolizione pel miglioramento attuale del loro stipendio. Ma però a loro pro incomincerà il sessennio dal dì che andrà in vigore il progetto che ora discutiamo.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Certamente.

FALCONI. Non c'è dubbio; questo è quanto io desiderava, e ringrazio l'onorevole guardasigilli della sua esplicita affermazione.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io accetto tale interpretazione di pieno accordo coll'onorevole ministro delle finanze.

PRESIDENTE. Dunque nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'articolo 9 col quale s'intende approvata la tabella che ho già letta.

(È approvato.)

« Art. 10. Per le spese d'ufficio delle cancellerie giudiziarie si provvede colle somme all'uopo stanziate nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia e dei culti.

« La somma da assegnarsi a ciascuna cancelleria per le spese d'ufficio viene fissata annualmente con regio decreto.

« Le norme per l'amministrazione ed il riscontro delle spese d'ufficio delle cancellerie sono determinate con regolamento. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro guardasigilli.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Spero che la Commissione, secondo le dichiarazioni che mi ha fatte questa mattina, ritirerà l'articolo ch'essa aveva aggiunto per darmi una somma ed una facoltà che sono dolente di non poter accettare.

A pretesi diritti acquisiti da parte dei cancellieri nè credo io, nè crede la Commissione, come ha benissimo dimostrato nella sua Relazione. Ciò è così elementare, così conforme alle teoriche più ricevute in materia di diritti acquisiti, che io sono certo nessuno in questa Camera crederà che possano fondarsi diritti acquisiti su queste percezioni affatto casuali, che, in fatto, andarono certamente oltre gli intendimenti del legislatore, il quale mai più credeva d'accordare emolumenti tanto sproporzionati alle incumbenze.

Infatti, secondo che procurai di dimostrare nella discussione generale, è cosa grandemente anormale che gli stipendi di alcuni cancellieri siano nelle Corti e nei tribunali maggiori di quelli dei più elevati magistrati, e nelle preture talvolta di gran lunga maggiori di quelli dei pretori. Io reputo un vero e generale vantaggio, sia dal lato della giustizia come da

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 MAGGIO 1882

quello della convenienza, che cessi questa incoerenza, come la chiamò ieri l'onorevole Palomba.

Ma, anche prescindendo da ciò ed in via di fatto, tali diminuzioni sulle percezioni casuali possono avvenire anche senza una legge come questa, per molte e svariate circostanze, in forza delle quali a nessuno verrebbe mai in mente di attribuire compensi. Un tempo, per esempio, eranvi cancellieri che guadagnavano forse quindicimila lire all'anno e che ora sono ridotti a quattro o cinquemila. E perchè ciò? Sia perchè avvennero diminuzioni di certe tasse, sia perchè si decretarono ripartizioni dei proventi d'ufficio a maggiore profitto d'impiegati minori, sia perchè i cancellieri vennero caricati di spese più gravi, essendosi stabilito che corrispondessero determinati stipendi agli scrivani. Ed allora si parlò mai di diritti acquisiti e di compensi? Come dunque se ne potrà parlare ora?

D'altra parte, quando noi eleviamo gli stipendi del personale di cancelleria, come è fatto dalla tabella annessa alla legge, colla quale ad alcuni cancellieri diamo stipendi di consiglieri d'appello, stipendi superiori a quelli dei presidenti di tribunale, dei procuratori del Re e in generale manteniamo in ogni giurisdizione alcuni degli stipendi dei funzionari di cancelleria al livello di quelli dei magistrati ..

INDELLI. Dimando di parlare.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. .. come possono chiamarsi lese persone alle quali, anche senza che abbiano percorso gli studi giuridici, si viene a fare un simile trattamento?

Ma io aggiungo un'altra considerazione, in forza della quale reputo per me un obbligo di lealtà e di buona fede verso il ministro delle finanze di non accettare l'emendamento.

Egli accettò il disegno di legge sulle basi di determinati corrispettivi, d'una determinata spesa: anche quanto agli stipendi aderì a che accettassi qualche aumento, come testè ho fatto, discutendosi l'approvata tabella.

Perciò io non potrei ora aderire ad un altro aumento di 500 mila lire, senza dire che la somma è in tale misura da rendere assai poco facile il distribuirla.

Concludo adunque dichiarando che e per ragioni di giustizia e di eguaglianza, e per ragioni di buona fede, dietro gli accordi presi col mio collega il ministro delle finanze, non posso accettare l'articolo in via di emendamento proposto dalla Commissione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Indelli.

INDELLI. Quando questa riforma fu la prima volta concepita, si presentò naturalmente al pensiero di

chi la studiava una considerazione che non può non richiamare la nostra attenzione, cioè che vi potessero essere, come certamente vi saranno, gravi benchè speciali spostamenti. Senza dubbio, siamo d'accordo coll'onorevole guardasigilli, e l'ho detto ieri; io sono intramontabile nel suo ordine d'idee, che non vi possa essere un diritto acquisito per parte di cancellieri che hanno oggi posizioni lucrose. Ma qui non siamo in tribunale; noi qui facciamo le leggi, e le leggi dobbiamo farle con quel carattere di equità che non può mai scompaginarsi da ogni coraggiosa riforma.

Infatti, o signori, vi sono ben altre riforme che potrebbero essere di facile compimento, se per poco noi dimenticassimo che esse ferirebbero e gravemente posizioni e abitudini sociali. Appunto perchè noi non possiamo dimenticare i particolari, appunto perchè noi dobbiamo avere considerazione di posizioni che furono di fatto acquistate sotto la garanzia delle leggi, dobbiamo cercare il modo come creare i minori spostamenti possibili.

Ora o signori, appunto perchè ieri reclamai la mia parte di paternità di questa legge, io ritengo che se noi ne avremo grandi vantaggi, un guardasigilli ardito, coraggioso, come io stimo sia l'onorevole Zanardelli, nella applicazione della legge dovrà trovare immediatamente il modo di collocare i cancellieri per guisa che vi sia il minor numero possibile di spostamenti.

MELCHIORRE. Chiedo di parlare.

INDELLI. Ma ad onta di ciò, è vano illudersi, spostamenti ve ne saranno, e gravi. Quando ieri ho parlato intorno a questo disegno di legge, ho detto che mi riserbava di esprimere il mio parere dissenziente circa alcune proposte della Commissione; ed appunto il mio dissenso è sull'articolo 10 come è stato da essa proposto. Io mi trovo tra due esagerazioni, tra chi vuole concedere troppo, e chi non vuole concedere nulla. Prendiamo una via di mezzo, concediamo alcune facoltà, ma assai limitate.

Io non direi che in ogni anno si dovesse scrivere nel bilancio una cifra di 500 mila lire. Fin da ieri ho detto che non avrei votata questa proposta. Quest'articolo della Commissione, il quale è stato studiato e votato in mia assenza, io non l'ho fatto mai mio; ma ne accetto l'idea. La proposta peraltro io la vorrei modificata in questo senso, cioè che nello stanziamento annuale si stabilisca solo un limite *ad quem*, vale a dire che non possa oltrepassarsi una cifra determinata. Così nel bilancio sarebbe inscritta questa specie di promessa, e a seconda dei bisogni che si potranno presentare (e forse potranno non presentarsi), sarà equamente provveduto.

Io, signori, non capisco quale specie di ferita al bilancio si possa portare quando, per esempio, invece di dirsi che ogni anno s'iscriverà una cifra di 500 mila lire, si dicesse s'iscriverà una cifra *non oltre le 500 mila lire*. Così si potrà anche cominciare con somme minori.

Il ministro guardasigilli si dà pensiero di un'altra questione. Se egli me lo permette dirò qui alla Camera le obiezioni che ho avuto l'onore di udire da lui in conversazioni private. Egli dice: ma voi collocate il guardasigilli in una posizione difficile; come dovrà distribuire questa specie di sussidio? Ma, o signori, se si trattasse di distribuire sussidi secondo i meriti, allora capisco la difficoltà dell'onorevole guardasigilli. Invece qui non si tratta che di vedere dove gli spostamenti sono stati più gravi. E per determinare la loro gravità si ha la base sicura degli introiti per diritti di copia maggiori o minori secondo le diverse preture, secondo i diversi tribunali o Corti. È quindi assai facile avere un criterio esatto per poter giudicare se una povera famiglia, la quale per la fortuna che ha avuto di trovarsi a navigare a vele gonfie coll'ordinamento delle cancellerie finora in vigore, e si è trovata in una posizione felice e poi si è trovata ad un tratto in posizione assai più ristretta, meriti o no per parte del Governo una speciale considerazione.

È bene, o signori, che c'intendiamo. Il ministro guardasigilli più volte ha ripetuto oggi, e io sono d'accordo con lui, che non si fa una legge di miglioramento delle condizioni dei cancellieri, ma una legge di perequazione. Ma noi non possiamo dimenticare che questa è una legge di perequazione la quale in alcuni casi diventa poco equa, perchè è fuori dubbio che vi sono alcuni i quali avevano una posizione prospera e che vengono in virtù di queste nuove disposizioni seriamente danneggiati nei loro interessi.

Io consento nel dire che coloro i quali godevano quella posizione, la godevano per un errore della legge in vigore; ma infine era pur sempre all'ombra della legge che queste famiglie si erano costituite; ed oggi, facendo la legge nuova, dobbiamo tenerne conto, se vogliamo essere legislatori di un paese civile. Una certa equità non deve scompagnarsi dalle nostre deliberazioni, perchè sarebbe un cattivo esempio che potrebbe essere invocato con *l'hodie mihi, cras tibi*.

Noi abbiamo migliorata la condizione dei magistrati per quanto si è potuto, e io ebbi l'onore di essere il relatore di due leggi in proposito; noi abbiamo anche migliorato le condizioni degli impiegati per quanto abbiamo potuto; ora, le condizioni dei cancellieri sono apparentemente migliorate nelle

tabelle, ma in realtà non si è fatto che ordinare e disciplinare la loro carriera. Questo è quello che noi facciamo, e facciamo benissimo; ma quanto a miglioramento dell'impiego, o signori, con quella stessa franchezza con cui l'onorevole guardasigilli diceva che noi qui operiamo solamente una perequazione e non un miglioramento, debbo riconoscere che con questo migliore ordinamento nelle cancellerie, con questa giusta perequazione noi non miglioriamo punto la condizione dei cancellieri, e non diamo loro argomento ad esserci grati.

Dunque vediamo di portare un riparo a questi possibili inconvenienti che possono verificarsi, e che sotto la mano energica dell'onorevole guardasigilli io spero, anzi sono sicurissimo, svaniranno dopo pochissimo tempo. Ecco la mia preghiera.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Melchiorre.

MELCHIORRE. Non mi attendeva davvero, dopo lo splendido discorso dell'onorevole Indelli pronunciato ieri, al quale prestai una religiosa attenzione, che oggi lo stesso onorevole Indelli venisse a sostenere l'articolo decimo che è un neo, nella legge di cui ci occupiamo.

Io, sotto l'impero di questa penosa impressione, debbo prima congratularmi con l'onorevole Righi, che, come relatore della Commissione, ha fatto sapere alla Camera che la maggioranza ravvedendosi ritirava l'emendamento aggiunto per un sentimento di pietà verso coloro che dall'applicazione di essa risentirebbero danni; e poi, non posso compiacermi coll'onorevole Indelli, il quale ha tanto contribuito alla perfezione di questo disegno di legge che risponde ad un desiderio vivamente manifestato dalla pubblica opinione, dai valorosi difensori delle curie italiane ed anche dalla magistratura, e che oggi vuol deturpare questo bellissimo lavoro...

INDELLI. Io non deturpo niente!

MELCHIORRE. I deturpamenti, onorevole Indelli, sono morali e sono materiali; ed il valore di essi deve essere considerato rispetto alla bellezza dell'opera alla quale si riferiscono. E quindi sotto questo rapporto vedrà che io ho ragione di chiamare un deturpamento l'articolo 10 aggiunto al bellissimo lavoro fatto dalla Commissione, coll'efficace aiuto anche dell'onorevole Indelli che n'è uno dei più autorevoli commissari.

Di che parlava l'onorevole Indelli? Di caratteri di equità; di produrre i minori spostamenti possibili; di dare al guardasigilli un mezzo per far l'elemosina a coloro ai quali questo disegno di legge recherebbe pregiudizio quando fosse applicato senza l'articolo 10, di cui mi occupo ora.

Ma, signori, quale è il concetto fondamentale ed

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 MAGGIO 1882

informatore di questa legge? Di soddisfare al bisogno della retta, facile, spedita ed imparziale amministrazione della giustizia. Questo è adunque il fondamento speciale il quale solo autorizza il Parlamento italiano ad approvare questo disegno di legge; imperocchè lo scopo cui mira non è certamente quello di vedere se il cancelliere della tale Corte di appello risente o non risente un vantaggio. Io dico: la legge è dettata da un sentimento di giustizia? Si approvi. Ma applicandola, si obietta, alcuni ne soffrono. E che valgono costoro in faccia alla gran massa dei contribuenti italiani, pei quali io non ascolto mai una voce pietosa come la odo per difendere un Tizio, un Caio, un Sempronio ai quali l'applicazione di quella legge può recare un danno?

E chi ha la potenza in tal caso di seguire i ragionamenti dell'onorevole Indelli il quale è un logico e valoroso giureconsulto? Si dice ancora che non bisogna spostare; ma qual è la legge che non produca qualche spostamento d'interessi? Quando noi crediamo che sia giunto il momento di pubblicare una legge, si prendono le cose e gli uomini come si trovano al momento della sua applicazione, senza fermarsi a considerare se giovino o nuoccia ad alcuno.

È questo un principio generale di diritto pubblico che non è mai stato sconosciuto da nessun Parlamento.

Ebbene noi, non ammettendo l'articolo decimo, non solamente faremo giustizia, ma eviteremo uno scandalo di cui siamo stati per tanti anni spettatori; vedere lo scandalo cioè di un cancelliere nuotare come un Nabab nel lusso e guadagnare somme immense, ed il suo presidente non aver mezzi per vivere onestamente.

E di ciò quale era la conseguenza che manifesta appariva a tutti? La ingiustizia della legge che ora si corregge; a questa ingiustizia hanno voluto riparare l'onorevole guardasigilli e l'onorevole Commissione, ed io dico: avete fatto bene e vi applaudisco di cuore.

In ultimo alcuni aggiungono: siate almeno pietosi! Ebbene, signori, possiamo noi consigliare la pietà, quando noi stessi, facendo i pietosi, veniamo ad accrescere le pesanti imposte dei contribuenti italiani di 500,000 lire all'anno? Così noi commetteremmo un'ingiustizia che nessun sentimento di pietà, comunque si voglia ragionare, potrebbe giustificare.

E poi, vi pare giusto e conveniente, ciò facendo, di affidarvi all'infinita bontà dell'onorevole guardasigilli, il quale dovrebbe essere il distributore di questa elemosina! (Oh!) Io così debbo chiamarla, e

non altrimenti, perchè bisogna chiamar le cose col loro vero nome, quando si compie l'elevato ufficio di legislatore.

Ebbene, chi sarà quel guardasigilli che avrà tanto coraggio e tanta forza di resistere alle insistenti premure di tutti quei cancellieri, i quali verranno a chiedere il compenso delle indennità che hanno perdute, perchè la nuova legge ha portato a loro carico alcune tristi conseguenze? E chi assicura poi che il guardasigilli, nella distribuzione dei sussidi, sarà tanto retto ed imparziale da impedire i lamenti dei funzionari reclamanti il desiderato compenso dei danni sofferti? Ed anche essendolo, chi salverà il guardasigilli dai sospetti che noi italiani, lo dirò francamente, siamo così proclivi a concepire con molta facilità, massime verso coloro che toccano la cima della nostra società? Quindi io ben mi rallegro che l'onorevole guardasigilli abbia respinta l'insidiosa offerta (*Ilarità*) d'un dono pericoloso e funesto: *Timeo Danaos et dona ferentes!*

Dopo queste considerazioni non aggiungo altro; io dico: si approvi la legge come è stata proposta senza l'articolo decimo che era stato aggiunto, perchè è giusta così.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Vollaro.

VOLLARO. Dopo il focoso e splendido discorso dell'onorevole Melchiorre, ho domandato di parlare per rivolgere una preghiera alla Commissione. In che consiste tutta questa questione? La Commissione vuol dare mezzo milione al ministro, il ministro lo ricusa; quindi beneficio pei contribuenti. A che cosa serve questa somma? A lenire con le distribuzioni caso per caso le lagrime di martiri o pretesi martiri. Signori della Commissione, vi prego di desistere dalla vostra proposta! Posto che i contribuenti sono favoriti da questa legge, lasciateli respirare un poco e risparmiatelo questo mezzo milione che non serve a nessuno, visto che non varrebbe se non a costituire precedenti il cui effetto sarà, contentando i pochi che avranno qualche cosa, di far gridare molti altri perchè negletti. Io quindi prego la Commissione di rinunciare a questa disposizione, e l'onorevole ministro di ritirare il suo emendamento; così ci concilieremo tutti, e faremo opera più proficua all'onorevole ministro delle finanze. (*Ilarità*)

PRESIDENTE. L'onorevole Indelli ha facoltà di parlare.

INDELLI. (*Della Commissione*) Io non debbo dire che due parole in risposta al mio amico onorevole Melchiorre, tanto per liberarmi dall'accusa di essere un insidiatore, un deturpatore. (*Ilarità*) Credo anzi che di liberarsi da tale accusa sentirà il bisogno più

di me la maggioranza della Commissione, perchè, avendo essa proposta quell'aggiunta...

VARÈ (*Della Commissione*) Chiedo di parlare per fatto personale.

INDELLI (*Della Commissione*)... e poi, come pare, essendo oggi disposta a ritirarla, sarebbe essa accusata di aver cercato d'insidiare. Ma, io che mantengo la proposta come una cosa che credo giusta, con la modificazione che ho pure accennata, io non insidioso nessuno e parlo secondo i miei convincimenti. Chiamo perciò in causa i miei amici della maggioranza della Commissione.

PRESIDENTE. L'onorevole Varè ha facoltà di parlare.

VARÈ (*Della Commissione*) Io ho chiesto di parlare per fatto personale, perchè l'onorevole guardasigilli ha detto che la proposta della Commissione dell'articolo 10 aveva per base pretesi diritti acquisiti. Io per parte mia dichiaro che non ho mai creduto a diritti acquisiti. Io potrei anche declinare la responsabilità della cifra di 500,000 lire, inquantochè nell'occasione in cui si parlò nella Giunta della cifra, io non era presente; ma nella massima inclinava un pochino all'opinione dell'onorevole Indelli, pur cretendo che debba essere limitata. L'onorevole Melchiorre l'ha esagerata dicendo 500,000 lire all'anno; nessuno ha mai pensato di fare questo. Se si tratta di mettere in qualche modo del cotone per rendere meno sensibili i danni che possono derivare da questa legge...

ROMEO. Chiedo di parlare. (*Segni d'impazienza*)

VARÈ... che introduce una riforma la quale, come tutte le riforme, sposta alcuni interessi, posso andare, come io andava, fino a consentire in una proposta d'ordine transitorio; ma niente più. Diritti acquisiti non li ho mai riconosciuti, ed in questo sono d'accordo coll'onorevole guardasigilli. Se poi l'onorevole guardasigilli non accetta l'articolo nè nella cifra dalla Commissione proposta, nè in una cifra minore, mi rimetto a ciò che fa la maggioranza della Commissione, perchè soprattutto voglio che la legge sia approvata. (*Bravo!*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Della Rocca.

DELLA ROCCA (*Della Giunta*) Non so davvero perchè si gridi la croce addosso in questo modo alla Commissione per avere essa pensato e proposto un temperamento che le sembra ispirato a sentimenti d'equità. Infatti quando si vuole andare al *summum jus* bene spesso si commette una *summa injuria*, come diceva il savio d'una volta. La Commissione non ha considerato solamente i cancellieri capi che si prendono sempre di mira dagli avversari di questa proposta, ma ha considerati special-

mente i poveri vice-cancellieri e gli affamati scrivani che perderanno assegni e retribuzioni in forza di questo nuovo ordinamento; quindi la Commissione aveva creduto di venire in soccorso di questa disgraziata gente, proponendo di mettere a disposizione del Ministero una somma per indennizzare coloro che vengono troppo danneggiati dall'attuazione di questo disegno di legge.

Questo pensiero non è nuovo nè è stato messo innanzi solamente dalla presente Commissione, imperocchè altre Commissioni che studiarono quest'ordinamento, proposero una simile disposizione. Ricorderò un articolo concepito in proposito da una precedente Commissione, la quale avea bene studiato ed approfondito l'argomento. L'articolo era così concepito:

« Pel periodo di cinque anni, ai funzionari che riescono danneggiati di più di lire 200 sulla differenza fra l'aumento dello stipendio e l'ammontare dei proventi perduti, determinati sulla media dell'ultimo quinquennio, sarà corrisposto un assegno proporzionale pari all'ammontare dei proventi stessi. »

Indi l'articolo soggiunge che « si terrà conto della promozione e del passaggio d'una categoria all'altra che avvenisse durante lo stesso periodo di tempo. In caso di collocamento a riposo, l'assegno personale sarà ridotto di un terzo, pel tempo rimanente al compimento del quinquennio. » E queste disposizioni transitorie sono state sempre adottate quando da un organico si è passato ad un altro; quando alcune classi di funzionari sono state danneggiate se non nello stipendio, ma anche nelle indennità e nei proventi che prima percepivano.

Il Parlamento, in queste occasioni, ha sempre stanziata una cifra per indennizzare coloro che venivano più gravemente danneggiati. Dunque non si tratta di una novità.

Se la Camera non vuole accettare il temperamento che noi proponiamo, dica pure che non vuole occuparsi di questi poveri funzionari, ma di questo fatto la Camera assuma pure la intiera responsabilità. E qui prego gli egregi colleghi che hanno parlato sulla proposta di considerare come noi abbiamo votato testè una tabella la quale non risponde veramente alle esigenze ed ai desiderati, ma l'abbiamo votata perchè l'onorevole ministro ci ha assicurato che attualmente non si trattava che di perequare, in certo modo, la posizione di questi funzionari in corrispondenza col nuovo progetto che si vota, salvo poi in avvenire a stabilire una tabella che più risponda ai bisogni del tempo. E tutti abbiamo convenuto che questi impiegati di cancelleria non sono trattati in corrispondenza della impor-

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 MAGGIO 1882

tanza del lavoro che prestano ed anche delle esigenze della vita.

Ebbene, quando si viene a proporre un piccolo indennizzo, non poi grossi cancellieri che hanno laute propine, ma per gli infelici vice-cancellieri che vivendo nelle grandi città lavorano molto, eppure non hanno un assegno conveniente; quando si viene a proporre un indennizzo per disgraziati scrivani i quali avevano finora un 15 o 20 lire al mese sui proventi di cancelleria, allora da tutte parti si grida contro questa proposta.

Si dica dunque che non si vuol far niente, che questi disgraziati debbono essere trascurati; ma non si venga a criticare così acerbamente la Commissione la quale, lo ripeto ancora una volta, si era ispirata ad un sentimento di mera equità. (*Benissimo!*)

PRESIDENTE. L'onorevole Romeo ha facoltà di parlare.

ROMEO. Io dirò una sola parola. Se veramente trovassi in questa legge che a questi impiegati delle cancellerie si facesse un trattamento inferiore e diverso da quello che oggi hanno con gli stipendi fissi, io non sarei alieno dal votare questo sussidio straordinario. Ma qui mi sembra di vedere un caso tutto diverso. Non c'è nessuno stipendio che, con questa legge, non sia aumentato. Guardate la tabella e troverete che gli stipendi fissi dei cancellieri della Corte di cassazione da 6 mila lire sono portati a 7 mila; e se scendete poi ai cancellieri di tribunale, trovate che da 3 mila lire sono aumentati a 4 mila.

E notate bene, onorevoli signori, che è lo stipendio fisso che loro si aumenta. È vero che questi cancellieri perdono i diritti di copia, i diritti degli originali, ma questi diritti erano incerti, potevano o non potevano averli; ma quando assegniamo loro uno stipendio maggiore, io credo che facciamo ad essi un vero beneficio e non so trovar ragione di un soccorso transitorio e per una sola volta.

L'onorevole Della Rocca crede che gli stipendi che noi abbiamo stabiliti agli ufficiali inferiori delle cancellerie non corrispondano al servizio che essi devono prestare; ma allora la Commissione ci dica che bisogna dar loro uno stipendio maggiore, ma non ci venga a proporre di accordare ad essi una gratificazione per una volta tanto.

Inoltre questa proposta non solamente metterebbe il Governo in un gravissimo imbarazzo (e quando il Governo non l'accetta vuol dire che non la crede nè utile, nè equa), ma io credo che veramente non risponda nemmeno a quei principii d'equità che si sono invocati, appunto perchè a questi impiegati di cancelleria con la presente legge si fa un trattamento migliore di quello che già era fatto loro. (*Rumori*)

DELLA ROCCA. Ma che miglior trattamento? Dove sta questo trattamento migliore?

Voci. Ai voti! ai voti! La chiusura!

PRESIDENTE. Essendo chiesta la chiusura, domando se è appoggiata.

(È appoggiata.)

VOLLARO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Contro la chiusura?

VOLLARO. Sì, signore.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VOLLARO. L'onorevole Della Rocca, ha creduto che io fossi concitato; io mi permetto di dirgli che io non ho inteso altro che di fare una preghiera. Capisco il beneficio che la Commissione vuol fare, ma io credo che gli svantaggi che esso può arrecare non sono compensati dal beneficio stesso; e perciò ho fatto preghiera, ripeto la parola, alla Commissione di desistere dalla sua proposta.

PRESIDENTE. Onorevole Vollaro, e la chiusura?

VOLLARO. Non ho altro da dire. (*Si ride*)

PRESIDENTE. Essendo stata appoggiata la chiusura, la pongo ai voti.

(La chiusura è approvata.)

Ora domando alla Commissione se mantenga o ritiri il suo emendamento.

RICHI, *relatore*. Dirò una sola parola per giustificare il ritiro del nostro emendamento. Mi basta una sola parola inquantochè gli egregi miei colleghi hanno già avvertito come, ben lungi dal volere appoggiare l'articolo 10 a pretesi diritti acquisiti che si vedono accampati nelle varie petizioni dei cancellieri, noi siamo partiti da un concetto essenzialmente diverso, da quello cioè di porre il Governo in una certa condizione tranquilla, per il caso in cui si fossero verificate certe eventualità.

Ma una volta che l'onorevole ministro guardasigilli, nel sentimento della sua responsabilità, non crede necessario questo atto di fiducia che noi volemmo accordargli, noi non vogliamo essere più ministeriali dello stesso ministro; e quindi la maggioranza della Commissione dichiara, per mio mezzo, di ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. Essendo ritirato così l'emendamento aggiuntivo che la Commissione aveva proposto, passeremo all'articolo 10. Ne do lettura:

« Per le spese d'ufficio delle cancellerie giudiziarie si provvede colle somme all'uopo stanziato nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia e dei culti.

« La somma da assegnarsi a ciascuna cancelleria per le spese d'ufficio viene fissata annualmente con regio decreto.

« Le norme per l'amministrazione ed il riscontro delle spese d'ufficio delle cancellerie sono determinate con regolamento. »

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 MAGGIO 1882

PICARDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Picardi.

PICARDI. Io ho chiesto di parlare per fare una raccomandazione, perchè ritengo che i benefici di questa legge potrebbero svanire se con un accurato regolamento non saranno rimossi tutti gli inconvenienti gravissimi ai quali si era creduto di porre un valido argine col sistema fino ad oggi adottato di fare partecipare il personale delle cancellerie ai proventi delle spese di giustizia.

Come ognuno conosce, il servizio delle cancellerie ha qualche cosa di anomalo; esso non è come gli altri servizi dello Stato, nei quali il capo dell'amministrazione è in grado di controllare ed esaminare il lavoro cumulato e complessivo del proprio ufficio e può così convincersi se gli impiegati adempiono con intelligenza e solerzia alle incombenze ed ai servizi ad essi affidati. Invece, la parte più importante del servizio che sostengono le cancellerie non può essere dai superiori controllata. Le cancellerie servono direttamente i privati con atti singoli, con atti separati, con atti che non possono essere complessivamente controllati. Sicchè senza essere profeti, ma parlando di storia, perchè il sistema che oggi adottiamo non è assolutamente nuovo ma è stato in parecchie circostanze sperimentato, possiamo affermare che anche col sistema che adottiamo inconvenienti gravissimi in danno del pubblico si sono manifestati; e però credo mio dovere di accennarne alcuni, affinchè si possano fin da principio prevenire, affinchè la legge nella sua esecuzione non venga nell'opinione pubblica sfatata.

Difatti si potrebbe temere che l'attuazione di questa legge facesse avvenire più frequenti i congedi degli impiegati delle cancellerie, e potesse farne godere a molti per un periodo di tempo più lungo e più frequentemente dell'ordinario; le malattie, le assenze più o meno giustificate, ovvero il cumulo dei lavori straordinari delle cancellerie potrebbe forse essere un po' più esagerato di quello che ora si richiede, sicchè si può produrre un inconveniente qualche volta lamentato, che quando cioè i privati si presentano all'ufficio per chiedere la spedizione degli atti, si risponde: ma il Ministero non ci dà impiegati sufficienti; ma le braccia che noi abbiamo non possono corrispondere al servizio; ma se voi avete premura d'ottenere prontamente la spedizione dell'atto che chiedete, pagate un amanuense straordinario e l'atto vi sarà concesso subito.

E con questo o altri simili raggiri si giungerebbe a creare un altro novello gravame illegittimo in danno dei privati e del pubblico, e la nuova legge, anzichè riuscire a meglio moralizzare quegli uffici,

otterrebbe un risultato completamente opposto, perchè nuove cause di demoralizzazione sarebbero create.

Io credo che se noi, nell'esecuzione di questa legge, con un accurato regolamento non ovvieremo a questi possibili e gravi inconvenienti, avremo eluse tutte le speranze che su questa legge si fondavano. Quindi io raccomando che nel regolamento si voglia accuratamente prevenire che non siano a lamentarsi nè mancanza nè lentezza di servizio nella compilazione e nella spedizione degli atti e delle sentenze, e che si voglia anche ovviare all'altro inconveniente di preferenze nella materiale compilazione e nel rilascio delle spedizioni degli atti, perchè i privati possano ottenere dall'amministrazione della giustizia quel servizio che hanno diritto di pretendere, pagando in corrispettivo tasse enormi.

Con queste raccomandazioni non ho difficoltà a votare l'articolo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Terrò conto delle raccomandazioni dell'onorevole Picardi.

Pur troppo avviene talvolta che si servono i privati meglio che non si serva lo Stato. L'assicuro che reputo quindi mio stretto dovere quello di fare un regolamento mediante il quale il servizio delle cancellerie sia assicurato non meno esatto e regolare di quello che è stato fino al presente, e quando questi uffici si esercitavano per conto dei cancellieri. Mi dorrebbe troppo che la riforma peggiorasse il servizio delle cancellerie, e non vorrei con ciò decretare colla condanna della riforma la mia propria condanna.

PRESIDENTE. Non essendovi proposte pongo ai voti l'articolo 10 che ho già letto.

(È approvato.)

« Art. 11. È data facoltà al Governo del Re di procedere, entro due anni dall'attuazione di questa legge, alla revisione dei ruoli organici del personale delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie, riducendo il numero dei funzionari in relazione ai bisogni del servizio.

« Il Governo del Re è autorizzato a dare, mediante regio decreto, sentito il Consiglio di Stato, le disposizioni transitorie e regolamentarie occorrenti per attuare la presente legge a cominciare dal 1° gennaio 1883. »

(È approvato.)

La Commissione propone da ultimo un ordine del giorno che è del tenore seguente:

« La Camera invita il ministro di grazia e giustizia a provvedere alla regolarizzazione, in modo stabile, della posizione degli scrivani giudiziari. »

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 MAGGIO 1882

Chiedo all'onorevole ministro guardasigilli se accetti quest'ordine del giorno.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Lo accetto.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, e non essendovi oratori iscritti, pongo ai voti l'ordine del giorno della Commissione, accettato dal ministro.

(È approvato.)

Domani, in principio di seduta, si voterà a scrutinio segreto questo disegno di legge.

(Vari deputati scendono nell'emicielo per escire.)

Un momento, onorevoli colleghi; non ho sciolto ancora la seduta. (ilarità)

SI ANNUNZIANO DUE DOMANDE D'INTERROGAZIONE.

PRESIDENTE. Essendo presente l'onorevole presidente del Consiglio, ministro dell'interno, do lettura di una domanda d'interrogazione a lui rivolta:

« I sottoscritti desiderano d'interrogare il presidente del Consiglio, ministro dell'interno, sui particolari del conflitto avvenuto nelle vicinanze di Palermo tra una banda di malfattori e la pubblica forza.

« Crispi, Morana, Indelicato
e Sciacca della Scala. »

Domando all'onorevole presidente del Consiglio se e quando intenda di rispondere a questa interrogazione.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E MINISTRO DELL'INTERNO. Poichè abbiamo ancora un po' di tempo dinanzi a noi, io sarei disposto ad accettare anche subito questa interrogazione. (Sì! sì!)

PRESIDENTE. Allora, se la Camera consente, do facoltà all'onorevole Crispi di svolgere l'interrogazione firmata da esso e da altri colleghi.

CRISPI. (Segni di attenzione) Presso Palermo è avvenuta una lotta tra alcuni malfattori e la forza pubblica. La forza pubblica ha trionfato, ma ha dovuto subire una perdita dolorosissima.

Il capitano Ilardi, nome conosciuto da tutti coloro i quali cospirarono e combatterono per la causa della libertà, rimase ucciso facendo il suo dovere.

L'Ilardi comparisce nel movimento audace, quantunque precoce, del gennaio 1850, e nel celebre processo fattosi dinanzi alla Corte speciale di Palermo per quel movimento fu uno degli imputati.

Nel 1860 fece il suo dovere come soldato. Si ritirò dal servizio militare e fu chiamato all'ufficio della pubblica sicurezza, ufficio al quale si diede con devozione ed abnegazione, e questo ultimo fatto basta per tutti e prova che cuore avesse e che

sentimenti nutrisse pel bene della patria; dico pel bene della patria, o signori, perchè la sicurezza dei cittadini e l'audacia nel reprimere i fatti criminosi sono pur esse opere che servono al bene della patria. (Bravo! Benissimo!) Soldato valoroso, impiegato devoto, lascia una vedova, una madre, tre figli. Voi sapete come i nostri impiegati sieno trattati; non è colpa di nessuno, è colpa soltanto del bilancio; immaginatevi quindi in quale condizione questa famiglia resti, dopochè il loro capo ha reso servizi così importanti al paese e ha sacrificato la sua vita per l'ordine pubblico.

Io non ho consigli da dare al Governo, perchè nell'animo dei ministri ci saranno i medesimi sentimenti che sento in me, non soltanto per lenire la sventura che ha colpito la famiglia Ilardi, ma anche per dimostrare come sieno ricompensati tutti i funzionari pubblici, che in casi simili, imitino l'Ilardi. Così essi non potranno dubitare che il Governo penserà alle loro famiglie e li tratterà come si trattano i valorosi soldati i quali muoiono sul campo di battaglia per la difesa della patria. (Bravo! bravo! Benissimo!)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'interno.

MINISTRO DELL'INTERNO. Non è necessario che io dica che il Governo si associa intieramente al giudizio pronunziato dall'onorevole deputato Crispi sul valoroso soldato, che è morto facendo il suo dovere, e, come disse benissimo l'onorevole Crispi, difendendo la causa della giustizia, e la sicurezza del paese. Io leggerò alla Camera l'ultimo dispaccio che ho ricevuto, e aggiungerò qualche spiegazione. Iersera, dopo un dispaccio molto breve del comandante dei carabinieri, il quale assisteva al combattimento, o era in luogo molto vicino, ebbi poi dal prefetto il telegramma seguente:

« Dopo lunghe e pazienti indagini, il cavaliere Ilardi aveva ottenuto il fine di scoprire ed arrestare gli autori del ricatto Notarbartolo. Questa mattina egli è ritornato da Termini, colla notizia certa che i tre latitanti, Gaetano Piraino, Matteo Baroni e Giovanni Rutino erano ricoverati in una casina nel territorio di Palermo, regione Ciaculli.

« Oggi alle 4 e mezzo, alla testa di una forza sufficiente e scelta, il cavaliere Ilardi, accompagnato dall'ispettore Perego e dal vice-ispettore Fornaciari, ha dato assalto alla casina Galluzzo ove erano infatti i tre latitanti, che, dopo accanita resistenza, si sono arresi.

« Con profonda commozione debbo soggiungere che questa brillante operazione ha costato la vita al valoroso Ilardi. È una perdita veramente irreparabile per il Governo e per il paese. Non occorre che

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 MAGGIO 1882

io raccomandi alla generosità di V. E. la vedova ed i tre figli dello sventurato martire del dovere. Non aggiungo altro, riservandomi comunicare telegraficamente altri particolari. Tutti hanno fatto il loro dovere egregiamente. L'ispettore Perego prese la direzione dopo morto Ilardi. Ebbero parte all'operazione guardie a cavallo ed a piedi, carabinieri e bersaglieri. »

Già da molti anni eran noti al Governo il patriottismo e i servigi resi allo Stato dal cavaliere Ilardi. Impiegato, ufficiale di sicurezza pubblica, egli si era distinto per abilità, per zelo, e per quella abnegazione della quale doveva poi dare una prova solenne e dolorosa, suggellandola col suo sangue!

Appena avuta questa notizia, io ho telegrafato al prefetto di Palermo, affinchè mi mandasse i particolari del fatto, che non sono che sommariamente esposti nel telegramma che ho letto, proponesse immediatamente le ricompense che spettano alla famiglia Ilardi, fra le quali la medaglia al valor militare, che bene si è meritata il valoroso ufficiale, e nello stesso tempo informasse esattamente il Governo delle condizioni economiche della famiglia.

Non è necessario che io aggiunga, o signori, che il Governo prende impegno di provvedere a quella desolata famiglia, e che con questo impegno il Governo non crede di far altro che un atto di giustizia, non crede di far altro che adempiere al suo dovere. (*Benissimo!*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Crispi per dichiarare se sia o non soddisfatto.

CRISPI. Io prevedeva che la risposta dell'onorevole presidente del Consiglio non poteva essere che quella che mi ha data, e quindi io sono soddisfatto; però credo opportuno di ricordare che in un caso simile, per un ispettore di polizia di Bologna, il potere esecutivo presentò alla Camera un'apposita proposta di legge per una pensione annua alla famiglia. Io non do consigli; ricordo solamente un fatto, un precedente che tutti ricorderanno, specialmente coloro i quali da qualche tempo sono in questa Camera.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Assicuro l'onorevole Crispi che, bisognando, il Governo provvederà per la famiglia del compianto Ilardi nello stesso modo che fu tenuto nel caso simile che avvenne a Bologna e che l'onorevole Crispi ha opportunamente ricordato.

PRESIDENTE. È stata presentata pure un'altra domanda di interrogazione della quale do lettura:

« Il sottoscritto chiede di interrogare l'onorevole ministro delle finanze circa il dazio-consumo applicato alle società cooperative.

« Plebano. »

Domando all'onorevole ministro delle finanze se e quando intenda rispondere a questa interrogazione.

MINISTRO DELLE FINANZE. Dichiarerò domani in qual giorno si potrà svolgere l'interrogazione dell'onorevole Plebano.

PRESIDENTE. Va bene.

RISULTATO DELLE VOTAZIONI.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione; si procederà alla numerazione dei voti.

Risultamento della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge: Riordinamento del servizio postale e commerciale della Sardegna:

Presenti e votanti	209
Maggioranza	105
Voti favorevoli	194
Voti contrari	15

(La Camera approva.)

Acquisto dello stabilimento dei Granili in Napoli e retrocessione allo Stato dell'opificio di Pietrarsa:

Presenti e votanti	209
Maggioranza	105
Voti favorevoli	177
Voti contrari	32

(La Camera approva.)

DISCUSSIONE SULL'ORDINE DEL GIORNO.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Vollaro.

VOLLARO. Onorevole presidente, avendo presentata già da vari giorni una interrogazione all'onorevole ministro degli affari esteri circa gli affari di Egitto desidererei sapere quando la mia interrogazione potrà essere svolta.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Io avrò cura di comunicare il desiderio dell'onorevole Vollaro al mio onorevole collega il ministro degli affari esteri, il quale tostochè interverrà alla Camera, dichiarerà se e quando sarà in grado di rispondere.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Di San Donato sull'ordine del giorno.

DI SAN DONATO. Vorrei pregare l'onorevole presidente e la Camera perchè, se non domani, almeno in un giorno prossimo, si possa discutere una legge che da 22 anni si aspetta in Italia. Siamo in vena

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 MAGGIO 1882

di leggi organiche, ed abbiamo dimenticato l'ordinamento degli archivi nazionali.

Le condizioni degli impiegati degli archivi nazionali sono in certo modo rimaste pietrificate dal tempo, ed essi aspettano e sospirano questa legge. Io credo che l'onorevole ministro dell'interno non faccia nessuna difficoltà, e che questa legge non possa trovare opposizione alcuna.

Del resto noi abbiamo veduto che oggi una legge così radicale come quella delle riforme giudiziarie è stata approvata in breve tempo, e io credo che in una mezz'ora al più anche questa proposta di legge potrebbe divenire un fatto compiuto.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Io debbo fare qualche riserva riguardo a questa legge, perchè non ho ancora potuto esaminarla attentamente.

Lo schema della Commissione ha fatto molte modificazioni al disegno ministeriale. L'onorevole Di San Donato sa che abbiamo un Consiglio degli archivi, il quale ha una incontestata competenza in questa materia. Ora io dovrò interrogarlo e richiederlo del suo parere sopra alcune differenze fra le proposte della Commissione e quelle del Ministero. Ma assicuro l'onorevole Di San Donato, che io pure desidero che questo disegno di legge sia messo quanto prima all'ordine del giorno.

DI SAN DONATO. C'è già.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Ma intendo dire con precedenza, perchè essere iscritto non conta nulla.

DI SAN DONATO. Allora mi acquieto a queste ragioni.

PRESIDENTE. Sarà poi il caso di parlare di qualche seduta antimeridiana, perchè vi sono anche altre leggi, che sarebbe urgente discutere.

La seduta è levata alle 6 1/2.

Ordine del giorno per la tornata di mercoledì:

(Alle ore 2 pomeridiane.)

1° Votazione a scrutinio segreto sopra il disegno di legge: Modificazioni delle leggi di registro, bollo e della tariffa giudiziaria;

2° Bilanci definitivi pel 1882 dei Ministeri: della guerra (VI); della marina (III); di grazia e giustizia (I); dei lavori pubblici (II); delle finanze, spesa (IX); dell'interno (V);

3° Disposizioni relative all'emigrazione;

4° Disposizioni a tutela dei lavoratori nella costruzione di edifizii, nelle miniere e officine;

5° Aggregazione del comune di Brandizzo al mandamento di Chivasso;

6° Aggregazione del comune di Palazzo Canavese al mandamento d'Ivrea;

7. Riforma della legge provinciale e comunale;

8. Modificazioni della legge sulle opere pie;

9. Riconoscimento giuridico delle società di mutuo soccorso;

10. Restituzione dell'ufficio di pretura in Monterotondo;

11. Costituzione in mandamento del comune di Villarosa;

12. Ordinamento degli archivi nazionali;

13. Convalidazione del regio decreto concernente l'amministrazione dell'Asse ecclesiastico di Roma;

14. Convenzione per la istituzione di una scuola pratica di agricoltura in Sant'Ilario Ligure;

15. Disposizioni circa i procedimenti formale e sommario;

16. Compatibilità dell'ufficio di deputato con quello di membro del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

17. Aggregazione del comune di Piovà al mandamento di Cocconato;

18. Cessione all'ospedale Lina Fieschi Ravaschieri in Napoli del 3° piano del padiglione militare sul colle Santa Maria in Portici;

19. Sugli alienati e sui manicomi pubblici, privati e criminali;

20. Vendita di beni demaniali a trattativa privata.

Prof. AVV. LUIGI RAVANI

Capo dell'ufficio di revisione.

Roma, 1882 — Tip. Eredi Botta.